

PARTE SPECIALE 1

Reati in danno della Pubblica Amministrazione

A. I REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 24 E 25 DEL D. LGS. N. 231/01

I reati riportati nella presente Parte Speciale presuppongono l'instaurazione di rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione e/o ai soggetti ad essa assimilati facenti parte dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri⁵.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

Truffa (art. 640, c.p.)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

⁵ Ai sensi dell'art. 1° 2° comma del D. Lgs. n. 165/2001 “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 30G. Si riporta, nel seguito, un elenco esemplificativo e non esaustivo di “Soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione: Organi costituzionali e a rilevanza costituzionale (Presidenza della Repubblica, Parlamento Italiano, Senato della Repubblica Italiana, Camera dei Deputati, Corte Costituzionale, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, Consiglio Superiore della Magistratura, Corte Suprema di Cassazione, Consiglio di Stato, Tribunali Amministrativi Regionali, Corte dei Conti, ecc.), Enti Territoriali (Regioni, Province, Comuni), Forze Armate di Polizia (Stato Maggiore della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito, Stato Maggiore della Marina, Stato Maggiore dell'Aeronautica, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Capitanerie di Porto, SISDE - Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica), Organi garanti di nomina parlamentare (AGCM - Autorità garante della concorrenza e del mercato, Commissione di garanzia sull'esercizio del diritto di sciopero, AGCOM - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità garante per la protezione dei dati personali, Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici), Autorità, Comitati, Commissioni (Autorità per l'energia elettrica e il gas, CONSOB - Commissione nazionale per la società e la borsa, ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private), altre Istituzioni ed Enti Pubblici (ACI - Automobile Club d'Italia, ASI - Agenzia Spaziale italiana, CRI - Croce Rossa italiana, ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ICE - Istituto nazionale per il commercio estero, INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP - Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, INEA - Istituto nazionale di economia agraria, INFN - Istituto nazionale per la fisica della materia, INFN - Istituto nazionale di fisica nucleare, ISS - Istituto superiore di sanità, ISTAT - Istituto nazionale di statistica, IPZS - Istituto poligrafico e zecca dello Stato, ISPESL - Istituto superiore per la prevenzione del lavoro e della sicurezza, Monopoli di Stato, Poste Italiane, Protezione Civile, Servizio Sanitario Nazionale, Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane, Agenzia del territorio, Agenzia del demanio, Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, ANCITEL - Rete telematica dei Comuni d'Italia, UPITEL - Rete telematica delle Province Italiane, Camere di commercio, Università ed enti di ricerca, Ambasciate e consolati italiani all'estero, Medico di guardia, Il Farmacista - in qualità di incaricato di pubblico servizio, Il Direttore Sanitario di una casa di ricovero e cura, ecc.).

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

2 bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'art. 61 numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capo verso precedente o un'altra circostanza aggravante”.

Il reato di truffa appartiene al novero dei delitti contro il patrimonio.

Ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti prevista dal D. Lgs. n. 231/01, è necessario che questo reato sia posto in essere ai danni dello Stato o di altro ente pubblico dai Soggetti Apicali e/o dai Soggetti Sottoposti.

La fattispecie può realizzarsi, ad esempio, quando nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, per ottenere licenze o autorizzazioni, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere od incomplete (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione o la concessione.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640- bis c.p.)

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

* * *

Il reato si configura qualora la condotta di truffa prevista dall'art. 640 c.p. di cui sopra abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

La fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o incompleti o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Il reato si realizza nel caso in cui finanziamenti precedentemente ottenuti non vengano destinati alle finalità ed entro i termini per cui sono stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per se o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

* * *

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altrimenti pubblici o dall’Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto previsto dall’art. 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento dell’indebito ottenimento.

Avendo natura residuale, il reato si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), per la cui sussistenza è, viceversa, necessaria l’induzione in errore mediante artifici o raggiri.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un’altra circostanza aggravante”.

* * *

Questa ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, manipolando o duplicando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

La condotta si realizza anche tramite l'alterazione di sistemi informatici per la successiva produzione di documenti attestanti fatti o circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse della Società già trasmessi alla Pubblica Amministrazione.

Concussione (art. 317 c.p.)

“Il pubblico ufficiale⁶, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni⁷”.

⁶Ai sensi dell'art. 357 c.p.: “Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

⁷Secondo l'attuale disciplina codicistica, ciò che rileva è l'attività svolta in concreto e non la natura giuridica, pubblica o privata, del soggetto (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio), essendo stata ormai accolta una nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio di tipo “oggettivo”. Così, una banca di diritto privato svolge attività privatistica nell'intrattenere rapporti di conto corrente bancario con la propria clientela; svolge, invece, una pubblica funzione allorché riscuote le imposte, rilasciando documentazione certificativa dell'avvenuto versamento (Cass. Pen., sent. n. 3882/97). Ancora, sono stati considerati pubblici ufficiali gli organi amministrativi e il presidente di società privata concessionaria di autostrade, in quanto dette società assolvono la funzione di protezione dell'interesse pubblico affidata originariamente all'ente concedente (Cass. Pen., sent. n. 1806/93 e sent. n. 5116/98); i dipendenti dell'ente delle Ferrovie dello Stato, anche dopo la sua trasformazione in S.p.A., poi che questo conserva le caratteristiche proprie dell'originaria natura pubblicistica (Cass. Pen., sent. n. 10027/00). Allo stesso modo, sono stati considerati incaricati di pubblico servizio” gli amministratori degli enti fieristici, poiché gli stessi svolgono un'attività caratterizzata da fini sociali (Cass. Pen., sent. n. 3403/97), gli impiegati postali addetti alla selezione e allo smistamento della corrispondenza, anche dopo che l'ente poste è stato trasformato in

Presupposto per la commissione del reato in questione è la condotta di costrizione o induzione posta in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio ai danni della vittima del reato.

In altri termini, *“si ha costrizione o induzione, e cioè esercizio di una pressione psichica da parte del pubblico ufficiale (N.d.R.: o incaricato di pubblico servizio) sul privato tale da coartarne la volontà, tutte le volte in cui l'abuso della qualità acquisti una preminente importanza prevaricatrice, creando nel soggetto passivo (N.d.R: vittima del reato) quella situazione di soggezione che esclude ogni possibilità di posizione paritaria tra i due soggetti e che caratterizza il reato di concussione”*

Il reato in esame presenta profili di rischio limitati ai fini del D. Lgs. n. 231/01: trattandosi, infatti, di un reato proprio di soggetti qualificati (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio), la responsabilità dell'Ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti, nell'interesse o a vantaggio della Società, concorrano nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ad esempio attraverso un'attività di intermediazione tra il coartato o vittima del reato ed il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio¹⁰.

Corruzione

Articolo 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione - Corruzione impropria)

“Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Articolo 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - Corruzione propria)

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.”¹¹.

società per azioni, poiché i servizi postali e quelli di telecomunicazione appartengono al novero dei servizi pubblici (Cass. Pen., sent. n. 10138/98).

⁹Così testualmente: Cass. Pen., sent. n. 164977/84.

¹⁰A questo proposito, la Corte di Cassazione in un caso di concorso in concussione ha ritenuto che: *“Nella concussione posta in essere mediante l'intermediazione di un privato, occorre che la vittima abbia la consapevolezza che il denaro od altra utilità è voluto effettivamente dal pubblico ufficiale, attraverso l'intermediazione del correo, fattosi portatore delle richieste del funzionario. Ne consegue che il pubblico ufficiale deve essere esattamente individuato, benché non nominativamente, poiché a lui va riferito lo stato di soggezione e coartazione venutosi a determinare nella persona offesa”* (Così: Cass. Pen., sent. n. 1319/94).

Articolo 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.”.

Articolo 319-quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità)

“Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità e' punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti al primo comma, chi da' o promette denaro o altra utilità e' punito con la reclusione fino a tre anni.

Si tratta di fattispecie di reato che potenzialmente ed in astratto possono essere realizzate in molte aree aziendali ed a tutti i livelli organizzativi.

- (a) I reati di corruzione impropria e propria (artt. 318 e 319 c.p., sopra riportati) si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio¹² si faccia dare o promettere, per se o per altri, denaro o altra utilità per compiere (corruzione impropria), omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio (corruzione propria).

Questi reati si configurano altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti - conformi o contrari ai doveri d'ufficio - già compiuti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

Ad esempio, sussiste la commissione dei reati in questione quando il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, velocizzi o abbia velocizzato una pratica, la cui evasione è di propria competenza (corruzione impropria), oppure quando garantisca o abbia garantito l'illegittima aggiudicazione di una gara (corruzione propria per un atto contrario ai propri doveri d'ufficio).

- (b) Per quanto riguarda il reato di corruzione in atti giudiziari di cui all'art. 319-ter c.p. sopra riportato, esso si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale¹³ denaro o altra utilità per compiere o aver compiuto, omettere o aver omesso, ritardare o aver ritardato atti del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto atti contrari ai suoi doveri di ufficio: tutto ciò allo scopo precipuo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

¹¹ L'art. 319-bis c.p. (Circostanze Aggravanti) espressamente richiamato dall'art. 25, 3° comma del D. Lgs. n. 231/01, dispone che “La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.

¹² Per quanto riguarda l'applicabilità anche agli incaricati di un pubblico servizio delle fattispecie delittuose previste agli artt. 318 e 319 c.p. vale la pena di riportare di seguito quanto statuito dall'art. 320 c.p., espressamente richiamato all'art. 25, 4° comma, del D. Lgs. n. 231/01: “Le disposizioni degli articoli

Potrà dunque essere chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 319-ter c.p. il Soggetto Apicale e/o il Soggetto Sottoposto che corrompa un pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenere la positiva definizione di un procedimento giudiziario.

- (c) Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità si configura qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio induca taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità abusando della sua qualità e dei suoi poteri.
- (d) Le ipotesi di corruzione indicate agli artt. 318, 319 e 319-ter c.p. si differenziano dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio¹⁴.
- (e) Per le finalità e gli scopi perseguiti dal Modello, l'esposizione delle fattispecie di reato di corruzione sopra operata non sarebbe completa ed esaustiva, se non venissero riportate di seguito le disposizioni contenute nel Codice Penale relative alle conseguenze negative per il corruttore del pubblico ufficiale e dell'incaricato del pubblico servizio.

A questo proposito, l'art. 321 c.p. (Pene per il corruttore) prevede espressamente che: "Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318 (Corruzione Impropria), nell'articolo 319 (Corruzione Propria), nell'articolo 319-bis (Circostanze Aggravanti), nell'articolo 319-ter (Corruzione in atti giudiziari) e nell'articolo 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità".

Inoltre, secondo quanto previsto all'art. 322 c.p., 1° e 2° comma, (Istigazione alla corruzione): "*Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo*".

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo".

Ne consegue che sono applicabili al corruttore le pene specificamente previste agli artt. 321 e 322, 1° e 2° comma, c.p. sia nell'ipotesi in cui il reato di corruzione sia stato effettivamente consumato attraverso la dazione di denaro od altra utilità, sia nell'ipotesi in cui il reato sia rimasto nella fase del tentativo, poiché il pubblico ufficiale o l'incaricato di Pubblico servizio non hanno accettato tale dazione¹⁵,

318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo".

¹³ L'esclusione dell'applicabilità di tale fattispecie di reato agli incaricati di pubblico servizio sembra pacifica considerato che l'art. 320 c.p., nel richiamo delle ipotesi di corruzione poste in essere dall'incaricato di pubblico servizio, si limita a citare gli artt. 318 e 319 c.p. e, viceversa, non ricomprende l'art. 319-ter c.p.

- (f) La corruzione rileva anche nel caso in cui sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri i quali, secondo la legge italiana, sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Di conseguenza, il corruttore o l'istigatore alla corruzione soggiace alle medesime pene indicate agli artt. 321 e 322 c.p. qualora il denaro o l'utilità sono offerti o promessi:
- (i) *“ai membri della Commissione delle Comunità europee, del parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
 - (ii) *ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
 - (iii) *alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
 - (iv) *ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
 - (v) *a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;*
 - (vi) *ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale”¹⁶*
 - (vii) *“a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a se o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria”¹⁷.*

Per completezza si richiama l'art. 320 c.p a mente del quale *“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio;”*.

Il 31.01.2019 è entrata in vigore la Legge n. 3/2019 dal titolo “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”, definita anche Legge “Spazzacorrotti”.

Tra le norme più significative, con un maggior impatto a livello di tessuto sociale ed economico del paese, vi sono senz'altro quelle volte a contrastare il fenomeno della corruzione nel settore pubblico, attraverso il potenziamento dell'attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati contro la PA.

Le modifiche previste dalla Legge Anticorruzione, oltre a incidere sul testo del Codice Penale, del Codice di Procedura Penale e del Codice Civile, impattano anche su tutte quelle organizzazioni che abbiano implementato il modello di prevenzione dei reati secondo il d.lgs. 231/2001.

La Legge 3/2019, sulla scorta delle esigenze concrete di contrasto ai fenomeni corruttivi derivanti anche dalla legislazione comunitaria, ha tra le altre cose introdotto delle modifiche al reato di cui all'art. 346 bis, c.p., rubricato "Traffico di influenze illecite", il cui testo rinnovato così recita:

"[1] Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi".

"[2] La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità."

"[3] La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio."

"[4] Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio".

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 3/2019, il reato di Traffico di influenze illecite è stato inserito tra il novero dei delitti di cui deve rispondere anche l'ente, qualora venga commesso da un dipendente, apicale o soggetto comunque legato all'ente il quale abbia contribuito, tramite il proprio agire illecito, a portare un vantaggio illecito all'ente stesso ovvero lo abbia posto in essere nell'interesse di quest'ultimo. Il mediatore illecito può, invero, essere un soggetto privato incardinato presso una società o persona giuridica e, pertanto, agire nell'interesse della società in cui è incardinato, così come il suo finanziatore.

Il tema è può riguardare anche per i rapporti di consulenza aventi a oggetto "attività di relazioni istituzionali", laddove il consulente si ponga come intermediario tra l'azienda e il soggetto dotato di pubblici poteri.

Attualmente, dunque, il testo dell'art. 25, d.lgs. 231/2001 è il seguente:

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*

2. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
 3. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
 4. *Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*
 5. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).*
- 5bis Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2”.*

La Legge Anticorruzione ha anche inasprito le sanzioni interdittive, previste dall'art. 9, d.lgs. 231/2001 per i reati contro la P.A. Se, prima, infatti, le sanzioni interdittive per i reati di concussione (art. 317, c.p.), corruzione propria (art. 319, c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater, c.p.), istigazione alla corruzione propria (art. 322, commi 2 e 4, c.p.), erano previste per un periodo non inferiore ad 1 anno e non superiore a 2 anni, il nuovo comma 5 dell'art. 25, d.lgs. 231/2001 aumenta nettamente tale durata, operando anche una distinzione tra reato commesso dal soggetto apicale e reato commesso dal soggetto “sottoposto”: nel primo caso, la durata delle interdittive sarà compresa tra 4 e 7 anni; nel secondo caso, tra 2 e 4 anni.

Un'importante modifica riguarda anche i reati di Corruzione tra privati (art 2635, c.c.) e di Istigazione alla corruzione tra privati (art 2635 bis, c.c.) che prima della Legge 3/2019 erano procedibili solamente a querela di parte (tranne nell'ipotesi dell'art. 2635, c.c., dove il pubblico ministero poteva procedere d'ufficio se dal fatto fosse derivata una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi). La nuova legge, abolendo il comma quinto dell'art. 2635, c.c. e il comma terzo dell'art. 2635 bis, c.c. ha reso anche tali reati procedibili d'ufficio, eliminando in questo modo l'impasse della volontà punitiva del privato che, di fatto, aveva fin da subito impedito l'applicazione giudiziaria dei due delitti de quo.

Con riferimento a quanto sopra descritto, si sottolinea che la società ha implementato e formalizzato una specifica procedura atta a controllare e prevenire il compimento di illeciti attinenti, nello specifico, l'instaurazione di rapporti commerciali con soggetti

pubblici tramite gare d'appalto a contrattazione pubblica o privata. La procedura in oggetto consente di definire in modo puntuale i soggetti incaricati di interagire con la pubblica amministrazione nonché di monitorare le singole fasi di avanzamento della commessa oltre che la corretta gestione ed archiviazione della documentazione sottostante.

¹⁴ In altri termini, “mentre nella corruzione (...) i soggetti trattano pariteticamente con manifestazioni di volontà convergenti sul <pactum sceleris>, nella concussione il dominus dell'illecito è il pubblico ufficiale il quale, abusando della sua autorità e del suo potere, costringe con minaccia o induce con la frode il privato a sottostare all'indebita richiesta, ponendolo in una situazione che non offre alternative diverse dalla resa” (così Cass. Pen., sent. n. 2265/00).

¹⁵ Sotto il profilo delle finalità contemplate dal D. Lgs. n. 231/01, vi sarà una responsabilità dell'Ente nell'ipotesi in cui i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti offrano o promettano ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità per compiere o aver compiuto, omettere o aver omesso, ritardare o aver ritardato atti del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto atti contrari ai suoi doveri di ufficio e dalla commissione di uno di tali reati sia derivato all'Ente un interesse o un vantaggio. Qualora, viceversa, i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti abbiano tentato di corrompere il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, ma questi ultimi non abbiano accettato la promessa o la dazione di denaro o di altra utilità (art. 322, 1° e 2° comma, c.p.), ai fini della punibilità dell'Ente sotto il profilo del D. Lgs. n. 231/01, occorrerà verificare concretamente se, ciononostante, ne sia derivato un interesse od un vantaggio in capo all'Ente.

¹⁶ Così testualmente: art. 322-bis, 1° comma, c.p.

¹⁷ Così testualmente: art. 322-bis, 2° comma, n. 2, c.p.

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/01 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 1 DEL MODELLO

Si riporta di seguito un breve schema riassuntivo delle sanzioni previste a carico dell'Ente dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01 qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio:

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)	Fino a 500 quote Se profitto di rilevante entità, ovvero danno di particolare entità, da 100 a 600 quote	<p>Per un periodo non superiore a 24 mesi, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma, lett. c), d) ed e):</p> <ul style="list-style-type: none"> • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed l'eventuale revoca di quelli già concessi • il divieto di pubblicizzare beni o servizi
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)	Fino a 500 quote Se profitto di rilevante entità, ovvero danno di particolare entità, da 100 a 600 quote	
Truffa (art. 640, 2° comma, n.1, c.p.)	Fino a 500 quote Se profitto di rilevante entità, ovvero danno di particolare entità, da 100 a 600 quote	
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	Fino a 500 quote Se profitto di rilevante entità, ovvero danno di particolare entità, da 100 a 600 quote	
Frode informatica (art. 640-ter c.p.)	Fino a 500 quote Se profitto di rilevante entità, ovvero danno di particolare entità, da 100 a 600 quote	

Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321c.p.)	Fino a 200 quote	Nessuna sanzione interdittiva prevista
Istigazione alla corruzione (ipotesi di cui all'art. 322, 1° e 3° comma c.p.)	Fino a 200 quote	
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321c.p.)	Da 200 a 600 quote	<p>Per un periodo tra 4 e 7 anni (se soggetto apicale) e tra 2 e 4 anni (se soggetto sottoposto), tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio dell'attività • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • il divieto di pubblicizzare beni o servizi
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter 1° comma.)	Da 200 a 600 quote	
Istigazione alla corruzione (ipotesi di cui all'art. 322, 2° e 4° comma c.p.)	Da 200 a 600 quote	

Concussione (art. 317 c.p.)	Da 300 a 800 quote	<p>Per un periodo tra 4 e 7 anni (se soggetto apicale) e tra 2 e 4 anni (se soggetto sottoposto), tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio dell'attività • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed l'eventuale revoca di quelli già concessi • il divieto di pubblicizzare beni o servizi
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, aggravato dalle circostanze ex art. 319-bis c.p., quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità	Da 300 a 800 quote	
Corruzione in atti giudiziari se dal fatto deriva un'ingiusta condanna (art. 319-ter 2° comma.)	Da 300 a 800 quote	
Induzione indebita a dare o a promettere utilità (art. 319 quater c.p.)	Da 300 a 800 quote	
Pene per il corruttore (art. 321) – fattispecie aggravata	Da 300 a 800 quote	

Ai sensi dell'art. 25, 4° comma, D.Lgs. n. 231/2001, le sanzioni pecuniarie previste per i delitti sopra elencati *“si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis”*.

C. LE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Come anticipato al precedente paragrafo A, i reati ivi descritti presuppongono l'instaurazione di rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio

appartenenti alla Pubblica Amministrazione e/o ai soggetti ad essa assimilati facenti parte dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri.

La Società ha provveduto a svolgere un'analisi finalizzata all'individuazione delle attività, al fine di individuare al meglio gli strumenti necessari per l'eventuale miglioramento del sistema di controllo attualmente esistente.

Vengono, pertanto, definite “**Attività a rischio reato**” tutte quelle attività che - direttamente o indirettamente - presuppongono l'instaurazione di rapporti con gli organismi sopra descritti, che comportano la gestione di strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi e/o che, pur non comportando l'instaurazione di rapporti diretti con le entità pubbliche sopra menzionate, possono supportare la commissione dei reati di cui al precedente paragrafo A.

Tenuto conto della peculiarità dell'attività della Società e dei rapporti di carattere negoziale che la stessa, seppur sporadicamente, intrattiene con gli Uffici pubblici, le

Pubbliche Amministrazioni in genere e i pubblici dipendenti, le attività considerate più specificamente a rischio in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale sono ritenute le seguenti

Attività a rischio reato:

1. produzione ed invio alla Pubblica Amministrazione di documenti, anche informatici, contenenti l'attestazione di condizioni per la partecipazione a gare, per ottenere licenze o autorizzazioni, ecc. e/o, in ogni caso, lo svolgimento di attività, a qualunque titolo, che comporti l'invio di documentazione nei confronti della Pubblica Amministrazione;
2. produzione ed invio, anche indirettamente, alla Pubblica Amministrazione, di documenti, anche informatici, contenenti dati di natura fiscale o previdenziale;
3. interventi, anche indirettamente, sul sistema informatico e/o telematico o sui dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico e/o telematico;
4. negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti con la Pubblica Amministrazione che abbiano ad oggetto la vendita di beni, la fornitura di servizi o la realizzazione di opere;
5. negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti con la Pubblica Amministrazione che abbiano ad oggetto l'acquisto di beni o la ricezione di servizi;
6. partecipazione a gare di appalto organizzate dalla Pubblica Amministrazione;
7. gestione, anche indirettamente, di pagamenti, in qualsivoglia modalità o forma, e/o, in ogni caso, gestione dei flussi finanziari da e verso la Pubblica Amministrazione; gestione delle pratiche volte all'ottenimento di finanziamenti pubblici, contributi o sovvenzioni;
8. gestione di rapporti in occasione di verifiche, ispezioni, accertamenti disposti dalla Pubblica Amministrazione o per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro;

9. gestione del contenzioso giudiziale o stragiudiziale che abbia come controparte la Pubblica Amministrazione o che comporti, a qualsivoglia titolo, l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione;
10. gestione, anche indirettamente, delle assunzioni;
11. gestione di omaggi, spese di rappresentanza e sponsorizzazioni;
12. in ogni caso, qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione, sia italiana che straniera, con gli enti a natura pubblicistica o, comunque, svolgenti funzioni o attività pubbliche, con i pubblici dipendenti, con pubblici ufficiali o con persone incaricate di un pubblico servizio.

Eventuali integrazioni delle suddette Attività a rischio reato potranno essere proposte all'Organo Amministrativo (avente funzione di Organo Amministrativo) dall'OdV nell'espletamento dei propri compiti, per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa o in conseguenza di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

Le Attività a rischio reato così identificate costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare e/o introdurre ai fini dell'adeguamento dell'attuale sistema di controlli interno.

D. I DESTINATARI ED I COMPORTAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

La presente Parte Speciale è inerente alle condotte poste in essere da soggetti apicali o soggetti subordinati, (gli **“Esponenti Aziendali”**) o terzi con cui la Società intrattiene rapporti di natura contrattuale, quali, ad esempio, agenti, rappresentanti, RSPP (i **“Collaboratori”**) che svolgono, a qualsiasi titolo, le Attività a rischio reato (gli Esponenti Aziendali ed i Collaboratori cumulativamente indicati **“Destinatari”**).

Si sottolinea, in ogni caso, che le verifiche effettuate hanno evidenziato l'esistenza, all'interno della Società, di un modus operandi derivante dall'applicazione di procedure standardizzate, disciplinate e formalizzate in documenti scritti.

Inoltre, i Destinatari sono consapevoli che l'attuazione ed adozione di comportamenti che possano, anche solo in astratto, configurare gli estremi dei reati sono fermamente respinti e impediti, con ogni mezzo, dalla Società, la cui policy aziendale è fortemente orientata verso la maggiore trasparenza e correttezza possibile nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i terzi.

In ogni caso, il processo decisionale afferente le Attività a rischio reato è uniformato ai seguenti criteri e principi:

- a) ogni operazione a rischio (negoiazione diretta o semplici contatti con pubblici ufficiali, richieste alla Pubblica Amministrazione, contributi o erogazioni di varia natura) è supportata da debita evidenza scritta (e-mail, rapporti scritti o corrispondenza). In particolare, ciascun soggetto coinvolto nell'esercizio di un'Attività a rischio reato deve agire in virtù di evidenze scritte - atti e documenti di immediata consultazione - che descrivono i profili salienti delle attività o fasi di attività specificamente intraprese o da intraprendere, con specifico riferimento alla descrizione dettagliata dell'operazione, delle autorizzazioni necessarie ad agire e, comunque, opportune, delle informative nei confronti dei soggetti che hanno un potere di decisione e di firma;

- b) ogni decisione e ogni contatto finalizzato ad effettuare le Attività a rischio reato risulta da un documento scritto, adottato mediante autorizzazione di almeno due soggetti, legittimamente e correttamente investiti dei relativi poteri autorizzativi degli organi societari a ciò preposti e secondo uno schema di doppie firme congiunte che garantisce la trasparenza ed un efficace controllo sulla legittimità dell'operazione;
- c) non vi è mai identità soggettiva tra coloro che decidono e pongono concretamente in essere un'Attività a rischio reato e coloro che risultano investiti del potere di destinarvi le necessarie risorse economiche e finanziarie, risultando le funzioni aziendali preposte a tali attività formalmente e fattivamente separate;
- d) le predette risorse economiche e finanziarie sono sempre puntualmente contabilizzate, in modo da averne debita evidenza scritta e, archiviate per eventuali necessarie e/o utili consultazioni.

Fermo quanto precede, è, in ogni caso, fatto espresso obbligo ai Destinatari di rispettare le procedure che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al precedente paragrafo A. Dette procedure sono riportate sub Allegato (b) alla presente Parte Speciale 1.

In generale, è assolutamente vietato ai Destinatari:

- 1) porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01;
- 2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per se ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;
- 3) porre in essere comportamenti non conformi ai regolamenti e norme di comportamento – manuali operativi e prassi consolidate, comunque, non in linea con le disposizioni contenute nel Modello;
- 4) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione e/o dei soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti principi generali è fatto espresso divieto ai Destinatari, in particolare, di:

- a) compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per se o per altri;
- b) effettuare elargizioni in denaro, di qualsivoglia entità, a pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio e/o a soggetti ad essi assimilati;
- c) fare omaggi e regali a terzi che non siano dipendenti della Società o clienti della stessa purché non rientranti nella definizione di Pubblica Amministrazione, al di fuori delle ricorrenti festività natalizie o pasquali, fatta in ogni caso salva la necessità che tali regali e omaggi siano di modico valore. Deve considerarsi come di "modico valore" un regalo od omaggio che non superi l'importo di Euro 100,00 (cento/00). Qualora, in occasione delle ricorrenti festività natalizie e pasquali per esigenze e casi di carattere del tutto eccezionale, si presentasse la

necessità di distribuire a favore di terzi, ivi compresi pubblici ufficiali o dipendenti della pubblica Amministrazione e/o di soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri, un regalo od un omaggio che abbia un valore superiore a quello sopra indicato, ciascun Destinatario si obbliga a richiedere il preventivo consenso dell'Organo Amministrativo, avendo cura di informare contestualmente l'OdV, così come previsto nelle Regole di Comportamento Responsabile.

- d) L'eventuale autorizzazione dovrà essere rilasciata esclusivamente al singolo Destinatario richiedente, dovrà essere redatta per iscritto e dovrà contenere le relative motivazioni. In ogni caso, è vietata qualsiasi forma di regalo a pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio italiani (appartenenti alla Pubblica Amministrazione e/o a soggetti ad essa assimilati) od esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una normale consuetudine), o a loro familiari, che possa anche solo in linea astratta rischiare di compromettere l'indipendenza di giudizio di tali soggetti o porli nelle condizioni di voler o dover garantire un qualsiasi vantaggio per la Società.

In ogni caso, di tutti i regali od omaggi distribuiti dovrà essere tenuta negli archivi della Società idonea documentazione giustificativa, in modo da consentire all'OdV di svolgere tutte le verifiche che ritenesse necessarie o utili;

- e) fare promesse di qualsivoglia genere e specie (assunzione, stage, etc.) in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione e/o ai soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri, nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche riconducibili alla sfera di interesse di questi ultimi;
- f) effettuare prestazioni in favore dei Collaboratori che non trovino riscontro o giustificazione alcuna nell'ambito del rapporto negoziale instaurato con tali soggetti;
- g) accordare e corrispondere in favore dei Collaboratori somme di denaro al di fuori degli importi contrattualmente pattuiti, o distribuire regalie od omaggi al di fuori delle ipotesi espressamente previste al precedente punto c);
- h) redigere e consegnare ai pubblici ufficiali o agli incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione e/o ai soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri dichiarazioni, dati o documenti in genere aventi contenuti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, nonché al fine di conseguire autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi, comunque denominati e di qualsivoglia natura;
- i) destinare eventuali somme o contributi che, ove del caso, in futuro la Società riceva, a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, da organismi pubblici nazionali, internazionali o comunitari, a scopi e per finalità diversi da quelli cui erano destinati oppure non utilizzare tali fondi entro i termini perentori eventualmente previsti dal relativo atto autorizzativo;
- j) concludere contratti di consulenza con soggetti interni alla Pubblica Amministrazione e/o ai soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri in base ai quali si accordino loro indebiti vantaggi;

- 1) eseguire pagamenti in contanti eccedenti l'importo di Euro 500,00 (cinquecento/00). Qualora, in situazioni del tutto eccezionali, venisse effettuato un pagamento in contanti per un importo superiore, ciò potrà avvenire soltanto a seguito di una specifica richiesta scritta formulata da un dirigente della Società ed indirizzata all'Organo Amministrativo. La richiesta ed i relativi documenti giustificativi saranno altresì inviati all'OdV per le opportune verifiche.

Al fine di attuare i comportamenti sopra indicati:

- (i) i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione e/o dei soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri per le suddette Attività a rischio reato sono gestiti da specifici responsabili, come nel successivo paragrafo meglio individuati, i quali devono operare nei limiti delle competenze loro attribuite e in modo congiunto e coordinato,
- (ii) i rapporti negoziali instaurati con i Collaboratori devono risultare per iscritto e contenere una adeguata e chiara disciplina dei termini, delle modalità, delle condizioni e dei criteri economici di esecuzione delle prestazioni di volta in volta concordate;
- (iii) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione sugli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

E. I RESPONSABILI E LE SCHEDE INFORMATIVE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

L'Organo Amministrativo e ciascuno dei responsabili delle funzioni aziendali coinvolte nello svolgimento delle Attività a rischio reato sono formalmente investiti della funzione di responsabili interni della singola operazione (il/i **“Responsabile/i Interno/i”**). Tali Responsabili Interni:

- divengono i soggetti referenti dell'Attività a rischio reato;
- sono responsabili in particolare dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con i soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri, per le attività svolte per e con tali istituzioni;
- devono rispettare le prescrizioni e le procedure descritte nell'Allegato (a) alla presente Parte Speciale;
- devono portare a conoscenza dell'OdV, tramite la compilazione di apposite Schede Informative (le **“Schede”**) [sub Allegato (B) e Allegato (C)], nell'ambito delle Attività a rischio reato, le attività più rilevanti e, in particolare, le operazioni, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, appalti, commesse, ristrutturazioni, ampliamenti o acquisti di immobili, di valore superiore ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00) concluse a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata o pubblica e, comunque, anche se di valore economico inferiore ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00), i prospetti riepilogativi delle suddette operazioni ritenute più rilevanti per la Società e/o conclusi con un soggetto con il quale sono già in essere ulteriori rapporti giuridici, le notizie relative alle commesse più rilevanti per la Società e/o attribuite dal medesimo soggetto con il quale la Società ha già in essere ulteriori e diversi rapporti giuridici, nonché il conferimento, anche in tempi diversi, purché nell'arco di un anno, di incarichi professionali e/o di consulenza a singoli professionisti o ad associazioni tra professionisti, di valore complessivamente superiore ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00).

I singoli Responsabili Interni devono, altresì, fare in modo che i loro sottoposti, delegati a svolgere attività che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con i soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri rispettino le prescrizioni e le procedure contenute nell'Allegato (b) e compilino anch'essi le Schede.

Sulle operazioni in questione l'OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

F. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

E' compito dell'OdV:

- a) verificare, qualora si rendesse necessario ed opportuno, che siano emanate e aggiornate le istruzioni standardizzate relative a:
- la compilazione omogenea e coerente delle Schede;
 - gli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle Attività a rischio reato e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della Pubblica Amministrazione e/o dei soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri.

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico.

- b) verificare che l'Organo Amministrativo adotti efficacemente un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D. Lgs. n. 231/01 al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto;
- c) verificare con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate a garantire:
- l'osservanza da parte dei Collaboratori delle disposizioni del D. Lgs. n. 231/01;
 - la possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello e nelle procedure aziendali;
 - l'attuazione di meccanismi sanzionatori nei confronti dei Destinatari: il tutto come meglio previsto nella Parte Generale del Modello;
- d) indicare, nel rispetto di quanto previsto nella Parte Generale del Modello, all'Organo Amministrativo, laddove riscontri nella pratica delle carenze, le eventuali necessarie integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già presenti, con l'evidenza degli accorgimenti opportuni a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati nei confronti della Pubblica Amministrazione all'Organo Amministrativo ed al Collegio Sindacale.

ALLEGATI PARTE SPECIALE 1

- (A) Prescrizioni e procedure per il personale e per i Soggetti Terzi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- (B) Scheda di evidenza
- (C) Scheda di evidenza

ALLEGATO (A)
PRESCRIZIONI E PROCEDURE
PER IL PERSONALE E PER I SOGGETTI TERZI
NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Per rafforzare le procedure aziendali di contrasto alla possibilità di commissione dei reati previsti agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01, dovranno essere rispettate, oltre alle procedure contenute nel Modello, Parte Speciale, le prescrizioni e le procedure qui di seguito descritte:

a) Regole per i Responsabili Interni:

- i Responsabili Interni devono attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società;
- i Responsabili Interni devono agire in virtù di un'autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa (consistente in un'apposita delega o disposizione organizzativa per i dipendenti e gli organi sociali, ovvero in un contratto di consulenza o di collaborazione per i consulenti o Collaboratori). Devono, inoltre, ispirarsi ai principi di trasparenza e correttezza nel trattare con la Pubblica Amministrazione e/o con i soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri secondo in particolare quanto previsto nel Modello e nel Codice di Comportamento Responsabile;
- ciascun rapporto diretto con esponenti della Pubblica Amministrazione e/o dei soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri, effettuato per motivi di lavoro (incontri presso l'azienda, presso la sede della Pubblica Amministrazione o in altri luoghi), deve avvenire, per motivi di sicurezza, con la presenza di almeno 2 rappresentanti della Società;
- è fatto obbligo di registrare, protocollare e documentare in maniera chiara, accurata e precisa tutti i rapporti tra le singole funzioni aziendali e i pubblici ufficiali e/o gli incaricati di pubblico servizio (verbalizzazione, telefonate ed incontri avvenuti, conservazione e-mail e corrispondenza postale);
- i Responsabili Interni devono produrre periodicamente verbali contenenti il riepilogo dei rapporti intercorsi e degli accordi raggiunti con la Pubblica Amministrazione e/o con i soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri. Detta documentazione predisposta da ciascun Responsabile Interno dovrà, ove possibile, essere almeno mensilmente sottoposta al proprio responsabile di funzione. La medesima documentazione potrà inoltre essere oggetto di verifica da parte dell'Organo Amministrativo (avente funzioni di organo amministrativo) e dell'OdV;
- l'OdV ed il Collegio Sindacale della Società deve essere inoltre informato per iscritto, tramite la compilazione delle Schede previste nel Modello, delle operazioni per le quali è previsto un obbligo di comunicazione, come descritto nel paragrafo "E" della presente Parte Speciale 1;
- in ogni caso, l'OdV deve essere informato per iscritto di qualsivoglia elemento di criticità, irregolarità o sospetto dovesse insorgere nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione e/o con i soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri. A seguire viene riportata una tabella con le prescrizioni in merito alla redazione ed alla conservazione della documentazione dei rapporti tra le singole funzioni aziendali e i pubblici ufficiali e/o gli incaricati di pubblico servizio;
-

Produzione e conservazione della documentazione attestante i rapporti con la Pubblica Amministrazione	Luogo di conservazione	Periodo di conservazione	Distribuzione / accesso
<p>A cura del responsabile della funzione coinvolta o dell'Organo Amministrativo (il Responsabile Interno)</p>	<p>Cartella elettronica dedicata alla specifica tipologia di rapporti con la Pubblica Amministrazione, con diritti di scrittura per il Responsabile Interno e di lettura per le funzioni di controllo (Organo Amministrativo e OdV) e per le aree aziendali che necessitano di conoscere lo stato dei rapporti con la Pubblica Amministrazione</p> <p>- <u>forniture</u> (la cartella, al suo interno, deve essere articolata in più sottocartelle, una per ogni tipologia di fornitura);</p> <p>- <u>licenze ed autorizzazioni</u> (la cartella, al suo interno, deve essere articolata in più sottocartelle, una per ogni ente della Pubblica Amministrazione coinvolto e per tipologia di licenza o di autorizzazione richiesta);</p> <p>- <u>sicurezza ambiente</u> (la cartella, al suo interno, deve essere articolata in più sottocartelle, una per ogni ente della Pubblica Amministrazione coinvolto e per tipologia di rapporto);</p> <p>- <u>finanza</u> (la cartella al suo interno, deve essere articolata in più sottocartelle, una per ogni tipologia di rapporto con la Pubblica Amministraz.</p>	<p>Termini di legge e comunque non inferiori a 3 anni</p>	<p>Organo Amministrativo, OdV e responsabile di funzione</p>

- nessun tipo di pagamento può essere effettuato se non adeguatamente documentato o in difformità dalle procedure interne aziendali. Nessun pagamento può comunque essere effettuato mediante scambio di utilità;
- tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a organismi nazionali o comunitari e previste dalle norme in vigore o specificata mente richiesti dai suddetti organi (ad esempio in occasione di visite ispettive) devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza; la massima collaborazione deve essere prestata in caso di visite ispettive di qualunque natura da parte di soggetti pubblici;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio o, comunque, del soggetto appartenente, a qualsivoglia titolo, alla Pubblica Amministrazione e/o ai soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico, dell'OdV e del Collegio Sindacale di Eurenergy Srl;
- i Responsabili Interni devono, altresì, fare in modo che i loro sottoposti, delegati a svolgere attività che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con i soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri, rispettino le prescrizioni e le procedure contenute nel presente Allegato (b).

b) Regole per i Soggetti Terzi

Qualora sia previsto il coinvolgimento di Soggetti Terzi (come definiti nel Modello) nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con i soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri dovranno altresì essere rispettate le seguenti regole:

- la scelta dei Soggetti Terzi deve avvenire sulla base di criteri di serietà e competenza del professionista/fornitore e l'assegnazione degli incarichi deve avvenire sulla base di un processo decisionale che garantisca la segregazione dei compiti e delle responsabilità;
- i Soggetti Terzi devono prendere visione del Modello della Società ed accettare di uniformarsi alle prescrizioni in esso contenute;
- gli incarichi con i Soggetti Terzi devono essere definiti per iscritto, con evidenziazione di tutte le condizioni ad essi sottese (con particolare riferimento alle condizioni economiche concordate), nonché della dichiarazione di impegno a rispettare il Modello e delle conseguenze nel caso di violazione;
- gli incarichi con i Soggetti Terzi devono essere proposti, verificati e/o approvati da almeno due soggetti distinti appartenenti alla Società;
- l'attività prestata dai Soggetti Terzi deve essere debitamente documentata e, comunque, la funzione che si è avvalsa della loro opera deve, prima della liquidazione dei relativi onorari/corrispettivi, attestare per iscritto l'effettività della prestazione;

- la corresponsione dei compensi ai Soggetti Terzi deve avvenire sulla base della documentabilità delle attività svolte, che permetta di valutare la conformità dell'onorario/corrispettivo al valore della prestazione resa.

ALLEGATO (B)
SCHEDA DI EVIDENZA
PER DIPENDENTI

Periodo: _____

Responsabile: _____

- All'Organismo di Vigilanza di Eurenergy Srl

Premesso che:

- la Società ha predisposto il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi degli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01 (d'ora innanzi, per brevità, il "**Modello**");
- tale Modello è stato approvato con delibera dell'Organo Amministrativo;
- la Parte Speciale 1 ("Reati in danno della Pubblica Amministrazione") del Modello prevede, al punto **E**, che i singoli Responsabili Esterni ed i loro sottoposti delegati a svolgere attività che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con i soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri compilino delle Schede di evidenza aventi ad oggetto le principali iniziative e adempimenti di cui ai paragrafi **D** ed **E**, svolti nell'espletamento delle Attività a rischio reato di cui al paragrafo **C** di tale Parte Speciale.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto

dichiara che:

nel periodo in esame ha trattato con la Pubblica Amministrazione e/o con i soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri, svolgendo le seguenti principali iniziative e/o adempimenti:

Pubblica Amministrazione	Principali iniziative/attività

La relativa documentazione è disponibile presso i competenti uffici della Società ed è archiviata per necessarie e/o utili consultazioni.

Il sottoscritto dichiara di essere pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle iniziative e/o degli adempimenti sopra descritti e che: (i) non è incorso in alcuna violazione del Modello e dei relativi allegati nonché dei singoli protocolli aziendali; e (ii) non ha commesso alcuno dei reati considerati dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01.

firma

ALLEGATO (C)
SCHEMA DI EVIDENZA
PER ESTERNI

Periodo: _____

Responsabile: _____

- All'Organismo di Vigilanza di Eurenergy Srl

Premesso che:

- la Società ha predisposto il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi degli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01 (d'ora innanzi, per brevità, il "**Modello**");
- tale Modello è stato approvato con delibera dell'Organo Amministrativo;
- la Parte Speciale 1 ("Reati in danno della Pubblica Amministrazione") del Modello prevede, al punto **E**, che i singoli Responsabili Esterni ed i loro sottoposti delegati a svolgere attività che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con i soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri compilino delle Schede di evidenza aventi ad oggetto le principali iniziative e adempimenti di cui ai paragrafi **D** ed **E**, svolti nell'espletamento delle Attività a rischio reato di cui al paragrafo **C** di tale Parte Speciale.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto

dichiara che:

nel periodo in esame ha trattato con la Pubblica Amministrazione e/o con i soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri, svolgendo le seguenti principali iniziative e/o adempimenti:

Consulenti esterni	Principali iniziative/attività/consulenze

La relativa documentazione è disponibile presso i competenti uffici della Società ed è archiviata per necessarie e/o utili consultazioni.

Il sottoscritto dichiara di essere pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle iniziative e/o degli adempimenti sopra descritti e che: (i) non è incorso in alcuna violazione del Modello e dei relativi allegati nonché dei singoli protocolli aziendali e (ii) non ha commesso alcuno dei reati considerati dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01.

firma

PARTE SPECIALE 1-bis
Corruzione tra privati

**A. IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 25-ter, comma 1, lett. s-bis) DEL D. LGS.
N. 231/01**

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha disposto, a decorrere dal 28 novembre 2012, l’integrale sostituzione dell’art. 2635 del codice civile (“Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità”) con la seguente disposizione:

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.

* * *

Soggetti attivi del reato di corruzione tra privati sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori.

La condotta tipica consiste nel compimento o nell’omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti all’ufficio dei singoli soggetti o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società. Tali comportamenti illeciti devono essere connessi al trasferimento o alla promessa di denaro o di altra utilità a favore proprio o di altri.

Nel caso in cui le condotte siano tenute da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati in precedenza si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi.

Va, tuttavia, precisato che costituisce ipotesi di reato presupposto rilevante ai fini del D. Lgs. n. 231/01 solo la violazione del terzo comma dell’art. 2635 c.c., che punisce “Chi dà o promette denaro o altra utilità” ai soggetti indicati al primo comma dell’articolo in esame, cioè ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori o alle persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza.

La responsabilità della società scaturente dal reato di corruzione tra privati si configurerebbe, quindi, solo allorché un soggetto appartenente all'ente (indipendentemente dalla sua qualifica di Soggetto Apicale o Soggetto Sottoposto) dia o prometta denaro o altre utilità ai vertici aziendali indicati nel primo comma dell'art. 2635 c.c. o alle persone a loro sottoposte di un'altra società.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, a meno che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Si riportano nel seguito alcuni esempi di corruzione tra privati ipotizzabili:

- il dirigente di una società stipula un contratto d'acquisto di beni o servizi con un'altra società in seguito alla promessa di denaro da parte degli amministratori di quest'ultima;
- il proprietario di un immobile condiziona la stipula di un contratto di locazione al pagamento di una somma di denaro aggiuntiva, ulteriore e non dovuta, rispetto alle tariffe massime fissate per legge;
- un top manager di una banca chiede un compenso in denaro per dare il proprio parere positivo ad una fusione non proprio vantaggiosa per la banca;
- un debitore corrompe l'amministratore di una società per indurlo a non riscuotere o a riscuotere in ritardo un credito esigibile.

Scenari introdotti dal D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38

Il D. Lgs. 38/2017 ha dato attuazione alla delega inserita nell'art. 19 della legge 170/2016, che a sua volta recepiva la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell'Unione Europea relativa alla lotta alla corruzione nel settore privato. Il decreto 38/17 rimodella l'art. 2635 c.c., introduce gli artt. 2635-bis c.c., 2635-ter c.c. ed interviene sull'art. 25 ter comma 1, lettera s-bis del decreto legislativo 8 giugno n. 231/2001.

Prima dell'intervento del legislatore, l'art. 2635 c.c. – sotto la rubrica “Corruzione tra privati”- condannava, ove la condotta non costituiva un più grave reato, due peculiari forme di corruzione passiva (per intranei): la prima era prevista per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compivano od omettevano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società (fattispecie punita con la reclusione da uno a tre anni ex art. 2635, comma 1, c.c.); la seconda era prevista per coloro che erano sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei dirigenti indicati al primo comma (dall'art. 2635, comma 2, c.c. sanzionata con la reclusione fino a un anno e sei mesi).

La norma, al 3° comma, inquadrava la fattispecie di corruzione attiva, ossia della condotta di chiunque (extraneus) dava o prometteva denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma (punita con le medesime sanzioni della corruzione passiva); forma di corruzione che, in base all'art. 25 ter, comma 1, lett. s-bis, d.lgs. n. 231/2001 importava la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. In base all'art. 3, d.lgs. 29.10.2016, n. 202 veniva aggiunto il comma 6 all'art. 2635 c.c. prevedendo che la misura della confisca per equivalente non potesse essere inferiore al valore delle utilità date o promesse.

Nella corruzione tra privati ex art. 2635 c.c.:

- Vengono inclusi tra gli autori del reato, non solo coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione e di controllo, ma anche coloro che svolgono attività lavorativa mediante l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati. La fattispecie prevista dall'art. 2635 c.c. investe anche i partiti politici ed i sindacati, enti privati previsti dalla Costituzione che, come tali, mantengono piuttosto l'esenzione dalla disciplina sulla responsabilità amministrativa da reato ex art. 1, comma 3, del d.lgs. 231/2001 (quali "enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale").
- Viene inserito il riferimento all'indebito vantaggio per sé o per altri (denaro o altra utilità "non dovuti") in cambio («per compiere o per omettere un atto») della violazione degli obblighi di ufficio e di fedeltà, secondo lo schema della corruzione passiva propria antecedente di stampo pubblicistico.
- Scompare il riferimento alla causazione di un "nocumento alla società", mentre non è più necessario l'effettivo compimento o l'omissione di un atto; quest'ultimo elemento diventa l'oggetto del dolo specifico.
- Al terzo comma dell'art. 2635 c.c. viene modificata la corruzione attiva tra privati. Viene prevista la punibilità del soggetto "estraneo", ovvero, di colui che, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altre utilità non dovuti a persone indicate nel primo e secondo comma. Anche tale fattispecie incriminatrice (con la correlata ipotesi sanzionatoria) viene estesa alle condotte realizzate nei confronti di coloro che nell'ambito organizzativo dell'ente o della società esercitano a qualsiasi titolo funzioni di direzione non apicali già menzionate al primo comma dell'articolo in esame.
- Compare il riferimento all'indebito vantaggio (denaro o altra utilità "non dovuti") per gli intranei, in rapporto sinallagmatico – antecedente o concomitante (come rivelato dalle espressioni «offre, promette o dà») – rispetto alla violazione degli obblighi di ufficio e di fedeltà, secondo lo schema pubblicistico della corruzione attiva propria antecedente e concomitante.
- Viene modificato il sesto comma dell'art. 2635 del codice civile, relativo alla confisca, mediante l'aggiunta delle parole «o offerte» all'espressione «utilità date o promesse», anche al fine di raccordare la previsione alla nuova configurazione della fattispecie incriminatrice.
- Viene espressamente tipizzata la modalità della condotta "per interposta persona", con ulteriore fattispecie di responsabilità per l'intermediario, dell'intraneo o dell'estraneo, a seconda che venga in rilievo la corruzione passiva o quella attiva (cfr. art. 2, par. 1 della decisione quadro).

Con le nuove fattispecie incriminatrici si giunge ad un ampliamento delle condotte finalizzate all'accordo corruttivo, individuate, sia nella sollecitazione e sia nell'offerta (per la corruzione attiva) di denaro o altra utilità, rispettivamente, del soggetto intraneo e dell'estraneo, quali premesse dell'accordo corruttivo, se accolte.

Istigazione alla corruzione ex art. 2635 bis c.c. (art. 4 del d.lgs. 38/2017)

Viene introdotto, con l'art. 2635-bis del codice civile, la fattispecie dell'istigazione alla corruzione tra privati. Infatti, sotto il profilo attivo, viene punito chiunque offra o

prometta denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto intraneo (amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive), al fine del compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata (art. 2635-bis, comma 1, c.c.). Sotto il profilo passivo è prevista la punibilità dell'intraneo che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell'omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata (art. 2635-bis, comma 2, c.c.).

Per entrambe le fattispecie criminose, nonostante l'accentuata natura di reati di pericolo, la procedibilità resta subordinata alla querela della persona offesa.

Pene accessorie (art. 2635 ter c.c.)

La sanzione per il nuovo reato di cui all'art. 2635, primo comma, c.c. (corruzione passiva dell'intraneo) importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'art. 32-bis c.p. nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'art. 2635-bis, secondo comma (istigazione passiva alla corruzione). In base all'ordinaria disciplina dell'art. 32-bis c.p. l'interdizione temporanea (da un mese a cinque anni, in base all'art. 30 c.p.) dagli uffici direttivi delle persone giuridiche conseguirebbe ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.

Sanzioni per la responsabilità amministrativa da reato (art. 6 del d.lgs. 38/2017)

Sotto il profilo sanzionatorio la nuova normativa introduce modifiche all'art. 25 ter lettera s-bis del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) per i casi di corruzione attiva ed istigazione attiva.

In particolare, per il delitto di corruzione attiva tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.), è previsto che si applichi la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; nei casi di istigazione attiva (art. 2635-bis, comma 1 c.c.), la sanzione pecuniaria scende da duecento a quattrocento quote. Si applicano, altresì, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 231/2001 (l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Dunque, l'entrata in vigore del D. Lgs. 38/2017 ha ampliato notevolmente il novero delle condotte penalmente rilevanti in materia di corruzione tra privati e l'ambito di rilevanza delle condotte, attualmente esteso anche agli enti privati non suscettibili nell'alveo delle società commerciali.

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/01 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 1-bis DEL MODELLO

Si riporta di seguito uno schema delle sanzioni previste a carico dell'Ente dall'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/01 qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio:

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	Da 400 a 600 quote	sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma
Istigazione alla corruzione (art. 2635-bis c.c.)	Da 200 a 400 quote	sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma

C. LE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale (nel seguito, "**Attività a rischio reato**") sono ritenute le seguenti

Attività a rischio reato:

1. negoziazione, conclusione, esecuzione o cessazione di qualsiasi tipologia di contratto, con particolare riferimento alla determinazione di condizioni, offerte, prezzi, termini di pagamento (e relative penali), scontistica, ecc.;
2. gestione di pagamenti, in qualsivoglia modalità o forma, e/o, in ogni caso, gestione dei flussi finanziari;
3. gestione del contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
4. gestione, anche indirettamente, delle assunzioni;
5. gestione di omaggi, spese di rappresentanza e note spese;
6. gestione delle sponsorizzazioni;
7. negoziazione, conclusione o cessazione di contratti di consulenza ed altre prestazioni professionali;
8. selezione di fornitori di beni e servizi;

9. gestione della fatturazione attiva e/o passiva;
10. gestione del magazzino.

Eventuali integrazioni delle suddette Attività a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV nell'espletamento dei propri compiti, per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa o in conseguenza di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

D. I DESTINATARI ED I COMPORAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Destinatari della presente Parte Speciale sono gli Amministratori, i sindaci, i dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica e, in generale, tutti coloro che svolgono Attività a rischio reato (di seguito i “**Destinatari**”).

Le norme di comportamento qui descritte devono intendersi quale integrazione e precisazione delle previsioni del Codice di Comportamento.

In generale, è assolutamente vietato ai Destinatari:

- porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, il reato di corruzione tra privati;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;
- porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi e le disposizioni contenute nel Modello e nel Codice di Comportamento;
- rispettare, in quanto applicabili, le prescrizioni descritte al paragrafo “A” della Parte Speciale 1 del Modello – ad eccezione di quanto previsto nell'Allegato (b) – anche nei confronti dei soggetti privati.

E. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

E' compito dell'OdV:

1. Verificare, qualora si rendesse necessario ed opportuno, che siano emanate e aggiornate le istruzioni standardizzate relative a:
 - A. gli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle Attività a rischio reato e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti dei soggetti privati.

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico.

2. verificare che l'organo amministrativo adotti efficacemente un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D. Lgs. n. 231/01 al fine di prevenire il rischio di commissione del reato di corruzione tra privati;
3. verificare, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate a garantire:
 - B. l'osservanza da parte dei Collaboratori delle disposizioni del D. Lgs. n. 231/01;

- C. la possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello e nelle procedure aziendali;
 - D. l'attuazione di meccanismi sanzionatori nei confronti dei Destinatari: il tutto come meglio previsto nella Parte Generale del Modello;
4. indicare, nel rispetto di quanto previsto nella Parte Generale del Modello, al Consiglio di Amministrazione laddove riscontri nella pratica delle carenze, le eventuali necessarie integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già presenti, con l'evidenza degli accorgimenti opportuni a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo all'Organismo Amministrativo ed al Collegio Sindacale.

PARTE SPECIALE 2

Reati contro industria e commercio

Le singole tipologie di reato

I reati considerati dalla presente Parte Speciale sono rivolti alla tutela dell'ordine economico e del diritto individuale al libero svolgimento dell'attività imprenditoriale.

Sono interessate all'oro compimento le attività che possono implicare l'utilizzo di mezzi fraudolenti tesi all'impedimento o alla turbativa dell'esercizio di una industria o di un commercio.

L'art. 17, comma 7 lettera b) della legge 23 luglio 2009, n. 99 ha inserito tra i reati presupposto del D.lgs. 231/01 le fattispecie delittuose qui di seguito indicate:

- **Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.);**

Il reato in esame è commesso da chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

- **Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.);**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.

- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.);**

Il reato è commesso da chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.);**

La condotta sanzionata è quella di chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.);**

Il reato in esame si configura nel caso in cui chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Il medesimo reato è commesso anche da chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma dello stesso articolo.

□

- **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater. c.p.).**

Il reato è commesso da chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis. c.p.);**

Commette il reato in esame chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

- **Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.).**

Il reato si configura ove chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagioni un nocumento all'industria nazionale.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- Fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

L'unico reato in astratto configurabile sembra essere quello – potenzialmente comune a tutte le realtà economiche ed imprenditoriali- dell'*illecita concorrenza con minaccia o violenza* di cui all'art. 513 – bis c.p.

Tuttavia, si richiama l'attenzione dei Destinatari sull'opportunità di mantenere in tutte le situazioni un comportamento improntato alla massima correttezza nei rapporti con i terzi in generale.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)	Da 100 a 500 quote	Nessuna
<p>Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis. c.p.)</p> <p>Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)</p>	Da 100 a 800 quote	<p>Per un periodo non superiore a 24 mesi, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma, lett. c), d) ed e):</p> <ul style="list-style-type: none"> • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed l'eventuale revoca di quelli già concessi <p>il divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>
Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)	Da 100 a 500 quote	Nessuna
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)	Da 100 a 500 quote	Nessuna
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)	Da 100 a 500 quote	Nessuna
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.)	Da 100 a 500 quote	Nessuna
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater. c.p.) c.c.)	Da 100 a 500 quote	Nessuna

PARTE SPECIALE 3

Reati Societari

A. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-ter DEL D. LGS. N. 231/01

Le norme penali contenute rispettivamente negli articoli 2621, 2622, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2629-bis, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637 e 2638 c.c. - così come riformulate dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, emanato in attuazione della Legge Delega 3 ottobre 2001, n. 366 in materia di disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali trovano espresso accoglimento nell'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/01, a condizione che i reati contemplati in tali norme vengano "commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti alla loro carica".

La legge 27 maggio 2015 n. 69 (G.U. n.124 del 30-5-2015), in vigore a partire dal 14 giugno 2015, ha introdotto - all'articolo 12 - "modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari".

nell'apportare modifiche al reato di false comunicazioni sociali e alle norme collegate all'interno del codice civile, ha previsto anche delle "modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari".

Le modifiche al falso in bilancio apportate dalla Legge 69/15 impattano sulla disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti. Nella formulazione precedente l'ambito applicativo delle disposizioni in esame restringeva il novero dei reati societari commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali o liquidatori, ovvero da persone sottoposte alla loro vigilanza, laddove la realizzazione del fatto fosse imputabile ad una violazione dei doveri di vigilanza imposti dagli obblighi inerenti la loro carica. Il nuovo testo dell'art. 25-ter ex D.Lgs. 231/2001, conformemente alle altre disposizioni sanzionatorie previste dal Decreto, si limita invece a disporre l'applicazione delle sanzioni pecuniarie *"in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile"*, stabilendole l'entità.

Nella nuova formulazione è eliminato qualsiasi riferimento alla nozione di "interesse" della società, al novero dei soggetti dalle cui azioni possono derivare le conseguenze sanzionatorie per l'ente e ai criteri di imputazione oggettiva dell'illecito, ritenendo, pertanto, ammissibile la perpetrazione dei reati societari anche da enti che svolgono la loro attività in forma diversa da quella societaria.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

False comunicazioni sociali

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

"Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

Anche il livello della sanzione pecuniaria a carico dell'azienda è stato elevato rispetto al passato: in caso di condanna della persona giuridica, la sanzione pecuniaria ora va da 200 a 400 quote.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

False comunicazioni sociali in danno delle società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

(...)

La punibilità per i fatti previsti dal primo (...) comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo (...) comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'uno per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. (...)”.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 27 maggio 2015 n. 69, è stato introdotto anche il reato-presupposto rappresentato dalla nuova fattispecie contenuta nell'articolo 2622 (reato di false comunicazioni sociali delle società quotate) introdotto dalla stessa legge 69/2015.

La sanzione pecuniaria a carico dell'azienda per la suddetta fattispecie di reato va da 400 a 600 quote.

Si tratta di due fattispecie la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano esclusivamente per il fatto che si verifichi o meno un danno patrimoniale per la società, per i soci o per i creditori.

Più precisamente, l'art. 2621 c.c. riguarda in generale le false comunicazioni sociali, indipendentemente dal fatto che la condotta posta in essere provochi o meno un danno e, pertanto, viene unanimemente definito come un reato di pericolo.

Viceversa, l'art. 2622 c.c. presuppone, ai fini della configurabilità del reato, il verificarsi di un danno a carico della società, dei soci e dei creditori e, per questo motivo, viene unanimemente definito come un reato di danno.

Le nuove disposizioni legislative sono finalizzate a ricondurre le false comunicazioni sociali, precedentemente configurate quali reati contravvenzionali e illeciti amministrativi, al novero dei delitti punibili con la pena della reclusione. Le relative fattispecie conservano la natura di "reato proprio" (in quanto realizzabile unicamente da soggetti qualificati)¹ configurandosi come reati di pericolo perseguibili d'ufficio e a seguito di querela per le sole società che non superano le c.d. soglie di fallibilità.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è quello della trasparenza, completezza e correttezza dell'informazione societaria.

Di particolare rilevanza è la decisione del Legislatore di eliminare le soglie di punibilità, che limitano in modo consistente la possibilità di imputare il reato al soggetto agente e di introdurre, invece, la definizione di "fatti di lieve entità" e di "particolare tenuità" per i quali si applica rispettivamente una pena meno grave e una causa di esclusione della punibilità.

¹ Per completezza, va precisato che, sebbene si tratti di un reato proprio, è sempre possibile, in forma del dettato normativo di cui all'art. 110 c.p., il concorso dell'*estraneus* nei reati di false comunicazioni sociali. In particolare, potrebbe essere chiamato a rispondere a titolo di concorso il consulente della società il quale, avendo accettato di supportare con le proprie conoscenze professionali l'intento illecito del cliente (ad es. mediate la predisposizione di una falsa contabilità), contribuisca a determinare una falsa rappresentazione della realtà sociale offerta dal bilancio o dalle altre comunicazioni sociali (cfr. Cass. 21 gennaio 1998, il la giustizia penale, 1999, III, 145)

Le norme che sanzionano le false comunicazioni sociali hanno la finalità di tutelare la veridicità e completezza delle informazioni contenute nei documenti ivi previsti - tra gli altri, sia il bilancio annuale che quelli infraannuali - e di garantire il corretto esercizio dell'attività economica ed il rispetto degli interessi di quei soggetti (soci di minoranza, creditori, risparmiatori o investitori, nell'ipotesi di società quotate) che non hanno alcun titolo per intervenire o influenzare le decisioni poste in essere dall'Ente¹⁷.

Gli artt. 2621 e 2622 c.c. presuppongono una condotta intenzionale volta ad ingannare i destinatari delle informazioni e delle comunicazioni societarie, oltre che un dolo specifico consistente nella precipua finalità *“di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto”*¹⁸.

Quanto alle modalità attuative di tali reati, si elenca, di seguito, una possibile casistica che, senza alcuna pretesa di esaustività, riveste carattere meramente esemplificativo ed informativo a favore dei Destinatari:

- fatturazione per prestazioni inesistenti;
- falsa indicazione dei beni ceduti o dei servizi resi o del loro corrispettivo;
- fatturazione per un importo inferiore rispetto all'effettivo valore dei beni ceduti o dei servizi resi, con separato ricevimento di corrispettivi collaterali;
- vendite cui segue una falsa contestazione, da parte del cliente, sulla conformità o sulla qualità della merce, allo scopo di ridurre l'importo incassato ufficialmente;
- fatturazione per un importo superiore rispetto all'effettivo valore dei beni ceduti o dei servizi resi, con separata compensazione mediante il ricevimento di una fattura relativa a cessione di beni o prestazioni di servizi inesistenti;

¹⁷ Secondo le Linee Guida *“è evidente che questi reati saranno commessi il più delle volte da chi formalmente è responsabile di questi documenti e cioè l'Organo Amministrativo (Organo Amministrativo) che ai sensi dell'articolo 2423 c.c., redige il bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione. Al riguardo va però tenuto presente che, spesso, il Consiglio non ha né il tempo, né gli strumenti per approfondire nei minimi dettagli la correttezza del gran numero di valori e note esplicative che il bilancio contiene e si affida all'operato di quello (o quelli), tra i suoi componenti, con deleghe operative. Inoltre, va sottolineato che è possibile che tali reati siano posti in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili delle varie funzioni aziendali. Ancora, è altresì possibile che reati di questo genere siano commessi da “sottoposti” dei responsabili di funzione, dotati di un certo potere discrezionale ancorché circoscritto. In tali casi il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia consapevolmente condivisa dai soggetti “qualificati” (amministratori, ecc.) che nel recepire il dato falso lo fanno proprio inserendolo nella comunicazione sociale. Se non vi è tale partecipazione cosciente e volontaria da parte dei soggetti “qualificati”, non solo tali soggetti non potranno essere ritenuti responsabili, ma, altresì, il reato non sarà configurabile. Infatti, trattandosi di reati “propri” è indispensabile quantomeno la partecipazione di un soggetto provvisto della qualifica soggettiva voluta dalla legge”*.

¹⁸ In altri termini, al fine della configurabilità dei reati in questione, è necessario che l'agente sia pervaso non solo dall'intenzione di fornire dati falsi od omettere informazioni veritiere, ma anche dalla volontà di conseguire un vantaggio patrimoniale (c.d. profitto) per sé medesimo o anche per altri e, pertanto, anche a favore della stessa società.

- simulata corresponsione di somme a titolo di penale o inadempimento a seguito di controversie inesistenti;
- conferimenti in sede di aumento del capitale sociale di beni il cui effettivo valore è inferiore a quello relativo alle nuove quote o azioni emesse;
- sovrastima o sottostima delle immobilizzazioni materiali, immateriali o finanziarie;
- falsa rilevazione del valore di ammortamento di alcuni beni in misura rispettivamente superiore o inferiore alla loro effettiva obsolescenza;
- omissione dell'esecuzione di un accantonamento reso necessario a seguito del rischio di esigibilità in cui versano uno o più crediti;
- in mancanza di qualsivoglia rischio, costituzione di un fondo di accantonamento rischi e oneri al solo fine di ridurre il risultato di esercizio e la conseguente distribuzione degli utili;
- iscrizione in bilancio di altre attività o passività inesistenti;
- contabilizzazione di altri costi o ricavi fittizi;
- predisposizione di situazioni economiche o patrimoniali da trasmettere ad istituti di credito evidenziando dati manifestamente falsi rispetto a quelli effettivi della società;
- indicazione di informazioni e dati manifestamente falsi nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa”.

* * *

Il reato, che può essere commesso esclusivamente dagli amministratori (anche di fatto), consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo. La condotta tipica sanzionata è l'occultamento, ma il legislatore individua altresì una formula di chiusura volta a ricomprendere qualunque altra forma di realizzazione fraudolenta.

La norma prevede un illecito amministrativo al primo comma e, al secondo comma, un delitto configurato come reato di danno, nell'eventualità che la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci²¹.

²¹ Va, tuttavia, precisato che solo la fattispecie prevista dal secondo comma della norma in esame può comportare una responsabilità ex D. Lgs. n. 231/01. Infatti, nel caso previsto dal primo comma, la condotta, seppur sostanzialmente identica, non integra reato, essendo prevista soltanto una sanzione amministrativa.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

* * *

Il reato sopra riportato, analogamente a quello disciplinato al successivo art. 2627 c.c., è di natura dolosa, ha la finalità di tutelare l’integrità del patrimonio sociale e si realizza nel momento in cui gli amministratori, pur in mancanza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale legislativamente tipizzate²², restituiscono, anche per equivalente, ai soci gli apporti destinati a far parte del capitale sociale, ovvero liberano gli stessi soci dall’obbligo di eseguire il singolo conferimento.

Sia nell’ipotesi di restituzione, che nella diversa eventualità di liberazione dall’obbligo di eseguire i conferimenti, tali condotte possono manifestarsi in modo palese, ad esempio, attraverso la restituzione del bene oggetto del conferimento senza adeguato corrispettivo o mediante il rilascio di dichiarazioni con cui i soci vengono liberati dall’obbligo di eseguire i versamenti, ovvero in modo simulato, attraverso condotte che potrebbero integrare anche altre fattispecie di reato: ad esempio mediante la distribuzione di utili fittizi.

²² Si vedano i seguenti articoli: art. 2482 c.c. (Riduzione del capitale sociale), art. 2482-bis c.c. (Riduzione del capitale per perdite), art. 2482-ter c.c. (Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale) e art. 2482 - quater c.c. (Riduzione del capitale per perdite e diritti dei soci).

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato”.

La norma, che assume natura residuale, sanziona la condotta degli amministratori (si tratta quindi di un reato proprio) che ripartiscono utili o acconti su utili nel solo caso in cui essi non siano effettivamente conseguiti, ovvero siano destinati a riserva legale. E’ esclusa la configurabilità del reato in caso di distribuzione di utili che siano stati solo statutariamente destinati a riserve (oltre la misura richiesta ex lege)²³.

Il secondo comma della norma in esame prevede un’apposita causa di estinzione del reato²⁴.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

* * *

L’articolo in commento sanziona la condotta degli amministratori che, prescindendo dai divieti imposti dalla disciplina civilistica, compiono operazioni sulle azioni o quote della società, ovvero della controllante, ledendo in questo modo l’integrità del patrimonio sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

²³ Le riserve che, per legge, non possono essere distribuite sono: [i] riserva legale (art. 2430 c.c.); [ii] riserva di sovrapprezzo azioni, nei limiti dell’art. 2430 c.c. (art. 2431 c.c.); [iii] riserva ex art. 2423, quarto comma, c.c.; [iv] riserve di rivalutazione monetaria costituite in corrispondenza di specifici provvedimenti di rivalutazione; [v] riserve per azioni proprie emesse dalla società (art. 2357 - ter, 3° comma, c.c.); [vi] riserve costituite in esecuzione dell’art. 2426, quarto comma, c.c., in caso di partecipazioni iscritte per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto.

²⁴ Poiché, nella maggior parte dei casi, le ipotesi previste dalla norma in commento producono una diminuzione patrimoniale e, quindi, un danno per la società erogante, anziché un beneficio, tale fattispecie non sembra rilevante ai fini dell’applicabilità del D.Lgs. n. 231/01.

Con riferimento alla fattispecie descritta al secondo comma dell'art. 2628 c.c., occorre richiamare l'art. 2359-*bis* c.c., che pone il divieto alla società controllata di acquistare azioni o quote della propria controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e nel rispetto di ben precise modalità e condizioni (a condizione che si tratti di azioni interamente liberate). Per quanto riguarda la sottoscrizione di azioni della controllante, l'art. 2359-*quinquies* c.c. prevede un espresso divieto in tal senso.

Il reato previsto dall'art. 2628 c.c. si estingue nel caso in cui, prima dell'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è stata posta in essere la condotta, venga ricostituito il capitale o siano reintegrate le riserve.

Tra le fattispecie che possono realizzare l'illecito vanno annoverate non solo le ipotesi di semplice acquisto (compravendita), ma anche quelle di trasferimento della proprietà delle azioni, per esempio, mediante permuta o contratti di riporto, o quelle di trasferimento senza corrispettivo, come la donazione.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

* * *

Lo scopo perseguito dalla norma è quello di tutelare i creditori sociali che potrebbero rimanere lesi nei propri diritti di credito a seguito di operazioni poste in essere dagli amministratori (riduzione del capitale sociale, fusione e scissione) con il deliberato proposito di eludere le prescrizioni legislative previste in materia.

E' un reato proprio, in quanto può essere commesso solo dagli amministratori.

Si tratta, in particolare, dei casi di riduzione del capitale sociale al di fuori delle ipotesi legislativamente previste o, addirittura, di riduzione dello stesso al di sotto del limite legale, oppure di specifiche ipotesi di fusione tra due società, una delle quali si trova in una situazione di dissesto finanziario, con la conseguenza che i creditori della società patrimonialmente solida vengono scientemente e dolosamente messi in concorso con i creditori della società insolvente.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa e si estingue nell'ipotesi in cui gli amministratori abbiano risarcito il danno ai creditori lesi nei propri diritti, prima dell'avvento del giudizio.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Il reato si concretizza attraverso una delle seguenti condotte:

- attribuzione al socio di azioni o quote per un valore complessivamente inferiore alloro valore nominale²⁵;
- reciproca sottoscrizione di azioni o quote tra due persone giuridiche avente carattere non necessariamente contestuale, ferma restando la necessità di un accordo unitario tra i due agenti diretto a questo scopo;
- rilevante sopravvalutazione del valore dei beni conferiti in natura o dei crediti oppure dell’intero patrimonio societario nell’ipotesi di trasformazione della società stessa.

Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

* * *

Tra le condotte che possono integrare il reato in questione si possono annoverare:

- l’ammissione al voto di soggetti non aventi diritto;
- la non ammissione di soggetti aventi il diritto di intervenire alla delibera;
- la falsificazione del numero degli intervenuti in assemblea;
- l’attribuzione a uno o più soci di un numero di azioni o quote maggiore di quello effettivamente risultante dal libro soci;
- le minacce o l’esercizio della violenza per ottenere dai soci l’adesione alla delibera o la loro astensione.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

Il delitto tutela, genericamente, l’ordine economico e l’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale che verrebbe gravemente pregiudicata dalla diffusione di notizie false o dal concretizzarsi di operazioni simulate che determinino una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati.

Si tratta di un delitto di pura condotta: risulta, infatti, sufficiente, per configurare delitto, il diffondere notizie false, ovvero il porre in essere operazioni simulate o altri artifici, senza

che sia richiesta la produzione di alcun evento naturalistico.

Il reato può essere commesso con due distinte modalità:

- diffondere notizie false;
- porre in essere operazioni simulate o altri artifici.

²⁵Tale fattispecie si concretizza allorquando, per esempio, il socio vende azioni per euro 1.000,00, versando solo euro 500,00, oppure quando versi l'importo delle azioni sottoscritte mediante rinuncia a crediti inesistenti o di importo inferiore.

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/01 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 3 DEL MODELLO

Si riporta di seguito un breve schema riassuntivo delle sanzioni previste a carico dell'Ente dall'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/01 qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio:

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Da 100 a 150 quote	Nessuna
False comunicazioni sociali in danno delle società, dei soci o dei creditori (art. 2622, 1° comma, c.c.)	Da 150 a 300 quote	Nessuna
False comunicazioni sociali in danno delle società, dei soci o dei creditori (art. 2622, 3° comma, c.c.)	Da 200 a 400 quote	Nessuna
Impedito controllo (art. 2625, 2° comma, c.c.)	Da 100 a 180 quote	Nessuna
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	Da 100 a 180 quote	Nessuna
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	Da 100 a 130 quote	Nessuna
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	Da 100 a 180 quote	Nessuna
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	Da 150 a 330 quote	Nessuna
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)	Da 200 a 500 quote	Nessuna
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	Da 100 a 180 quote	Nessuna

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	Da 150 a 330 quote	Nessuna
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	Da 150 a 330 quote	Nessuna

Ai sensi dell'art. 25-ter, ultimo comma, D.Lgs. n. 231/2001, se, in seguito alla commissione dei reati sopra descritti, *“l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo”*.

C. LE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Tenuto conto della peculiarità dell'attività della Società, le attività considerate più specificamente a rischio in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale (nel seguito **“Attività a rischio reato”**), anche se effettuate in via indiretta, sono ritenute le seguenti:

Attività a rischio reato:

1. redazione del bilancio, delle eventuali relazioni periodiche infraannuali e di qualsivoglia comunicazione prevista dalla legge nei confronti dei soci o del pubblico, ma tale da incidere su detti documenti;
2. gestione di documenti utili all'esercizio delle attività di controllo e/o redazione ed invio di relazioni e comunicazioni ai soci o agli organi sociali;
3. restituzione dei conferimenti e/o ripartizione degli utili e delle riserve;
4. operazioni sulle partecipazioni della Società o della controllante;
5. formazione, aumento, riduzione o qualsiasi operazione sul capitale sociale nonché operazioni straordinarie della Società;
6. denunce, comunicazioni o deposito di documenti presso il Registro delle Imprese;
7. rapporti ed operazioni con i creditori, atti di disposizione dei beni sociali, anche se posseduti dalla Società per conto di terzi;
8. influenza sull'assemblea;
9. operazioni in pregiudizio dei creditori;
10. impedito controllo;

Eventuali integrazioni delle suddette Attività a rischio reato potranno essere proposte all'Organo Amministrativo dall'OdV nell'espletamento dei propri compiti, per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa o in conseguenza, di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

D. I DESTINATARI ED I COMPORAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Destinatari della presente Parte Speciale sono l'Organo Amministrativo, i dirigenti incaricati ed i dipendenti che svolgano le Attività a rischio reato (di seguito i "Destinatari").

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- i. evitare di attuare comportamenti che possano anche solo potenzialmente integrare i reati descritti al precedente paragrafo A;
- ii. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni patrimoniali e contabili di periodo e delle comunicazioni sociali in genere, al fine di fornire ai destinatari di tali comunicazioni (soci, creditori e terzi in genere) un'informazione rispondente al vero e corretta sullo stato economico, patrimoniale e finanziario in cui versa la Società. Più precisamente, in questo contesto, è assolutamente vietato predisporre, redigere, trasmettere e/o comunicare, in qualsivoglia modo e forma, dati e informazioni inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi aventi ad oggetto lo stato patrimoniale economico e finanziario della Società, ovvero compiere qualsivoglia omissione nella predisposizione, redazione, trasmissione e/o comunicazione di tali dati e/o informazioni;
- iii. osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste a tutela dell'integrità e conservazione del capitale sociale; tutto ciò allo scopo precipuo di non ledere in alcun modo illegittimo affidamento riposto dai creditori e dai terzi in genere. In questo ambito, è assolutamente vietato: (a) al di fuori dei casi legislativamente previsti di riduzione del capitale sociale, restituire i conferimenti effettuati a qualsivoglia titolo dai soci o rilasciare agli stessi soci liberatorie, espresse o tacite, dall'obbligo di eseguire i conferimenti in questione; (b) eseguire ripartizioni degli utili o di acconti di utili inesistenti o effettuare ripartizioni di somme destinate per legge a riserve indisponibili secondo le vigenti disposizioni; (c) salvi i casi consentiti dalla legge, acquisire o sottoscrivere quote/azioni della Società o partecipazioni della controllante, cagionando una lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve per legge non distribuibili; (d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni con altra società o scissioni al fine di cagionare un danno ai creditori sociali; (e) aumentare fittiziamente in ogni modo o forma il capitale sociale;
- iv. garantire il corretto funzionamento degli organi sociali e più in generale della Società. In questo ambito, è assolutamente vietato occultare, in qualsiasi modo e forma, documenti.

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle diverse tipologie di reati societari.

D.1 BILANCI ED ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI

Per la prevenzione dei reati di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. la redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione e di eventuali situazioni economico-patrimoniali di periodo deve essere realizzata in base a specifiche procedure aziendali di cui ogni singolo Destinatario della presente Parte Speciale dichiara di avere piena ed integrale conoscenza.

In linea di principio e salvo specifiche previsioni, le procedure aziendali prevedono:

- l'elencazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale deve fornire, a quali altri enti/funzioni tali dati e notizie debbono essere trasmessi, i criteri con i quali sono stati elaborati, nonché la tempistica di consegna;
- la trasmissione dei dati ed informazioni alla funzione responsabile per via informatica in modo che restino tracciati i vari passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- la tempestiva trasmissione all'Organo Amministrativo della bozza di bilancio;
- la specifica sottoscrizione da parte dell'Organo Amministrativo di una dichiarazione indirizzata all'OdV in epoca antecedente all'approvazione del progetto di bilancio con cui si attesta (a) che il dichiarante ha operato nello svolgimento della propria funzione con diligenza e professionalità e che, per quanto a conoscenza dello stesso dichiarante, i dati elaborati e/o dedotti rappresentano in modo vero, completo, corretto, preciso e coerente la situazione economica, contabile e patrimoniale della Società; (b) l'insussistenza di alcun elemento da cui poter ipotizzare che le dichiarazioni rese, le informazioni ed i dati raccolti abbiano contenuti inesatti, incompleti, scorretti, imprecisi o incoerenti;
- l'assegnazione dell'incarico di revisione contabile ad una Società di Revisione.

D.2 ESERCIZIO DEI POTERI DI CONTROLLO SULLA GESTIONE SOCIALE

Per la prevenzione del reato di cui all'art. 2625 c.c. e pertanto al fine di assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, devono essere rispettate le relative procedure aziendali.

In linea di principio e salvo specifiche previsioni, le procedure aziendali prevedono:

- la tempestiva trasmissione ai Soci di tutti i documenti relativi ad argomenti posti alla decisione degli stessi;
- la messa a disposizione dei documenti sulla gestione della Società per le verifiche proprie dell'ODV;
- la previsione di riunioni periodiche o, comunque, di comunicazioni e informative tra OdV e organi della società per verificare l'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte dell'Organo Amministrativo, del management e dei dipendenti.

D.3 TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE

Per la prevenzione dei reati di cui agli artt. 2626, 2627, 2628, 2629, 2632 e 2633 c.c., tutte le operazioni che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale debbono essere realizzate in base a specifiche procedure aziendali.

In linea di principio e salvo specifiche previsioni, le procedure aziendali prevedono:

- l'assegnazione di responsabilità decisionali ed operative mediante il conferimento di idonee e formali procure ad almeno due soggetti per le operazioni anzidette, nonché i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte;
- l'esplicita approvazione da parte dell'Organo Amministrativo.

E. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nell'ambito della presente Parte Speciale, all'OdV sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) per quanto riguarda il bilancio e le altre comunicazioni sociali:
 - monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne all'uopo predisposte per la redazione del bilancio e per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- b) per quanto riguarda le altre attività a rischio:
 - verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari all'Organo Amministrativo.

PARTE SPECIALE 4

**Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e
sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**

A. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-septies DEL D. LGS. N. 231/01

L'art. 9 della Legge n. 123/2007 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25- septies - successivamente modificato dal D.Lgs. 81/2008 - che estende la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime di cui, rispettivamente, agli artt. 589 e 590, comma terzo, c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La previsione della responsabilità degli Enti in conseguenza della commissione di reati di natura colposa rende necessario procedere ad una lettura dell'art. 25 - septies del D. Lgs. n. 231/01 in stretto coordinamento con l'art. 5 del medesimo Decreto, che subordina l'insorgenza della responsabilità in capo all'Ente all'esistenza di un "interesse" o "vantaggio" per l'Ente stesso²⁶.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici”.

* * *

Il reato previsto dalla norma sopra riportata è di natura colposa; la fattispecie prevista dal secondo comma costituisce una forma aggravata della fattispecie generale prevista dal primo comma della norma e si configura qualora uno dei

²⁶ Secondo quanto rilevato dalle Linee Guida, l'interesse risulta incompatibile con i reati di natura colposa, dal momento che rispetto ad essi non è configurabile una finalizzazione soggettiva dell'azione. Pertanto, la responsabilità dell'Ente è configurabile solo se dal fatto illecito sia derivato un vantaggio per l'Ente (ad esempio un risparmio di costi o di tempi). La nuova norma (e segnatamente la natura colposa dei reati presi in considerazione dalla stessa) si mostra, altresì, a prima vista, incompatibile con l'esimente di cui all'art. 6 del Decreto, costituita dalla prova dell'elusione fraudolenta del modello organizzativo. Al riguardo le Linee Guida si sono pronunciate in favore di un'interpretazione che faccia riferimento alla «intenzionalità della sola condotta dell'autore (e non anche dell'evento) in violazione delle procedure e delle disposizioni interne predisposte e puntualmente implementate dall'azienda per prevenire la commissione degli illeciti di cui si tratta o anche soltanto di condotte a tali effetti "pericolose"». Da ciò le Linee Guida fanno derivare che «In linea teorica, soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare la norme di prevenzione e protezione. Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, nei datori di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori». Il novero degli obblighi in materia antinfortunistica si accresce ulteriormente ove si consideri che l'obbligo di sicurezza in capo al Datore di Lavoro non può intendersi in maniera esclusivamente statica, ma deve trovare altresì un'attuazione «dinamica» estendendosi all'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo.

soggetti preposti all'applicazione e/o all'osservanza delle norme antinfortunistiche ponga in essere una condotta in violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o ometta l'adozione di una misura a protezione dell'integrità fisica dei lavoratori, purché sussista un nesso causale tra la condotta, anche omissiva, e l'evento dannoso verificatosi.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500 a € 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)

“La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso”.

* * *

Il reato previsto dal combinato disposto delle norme qui sopra riportate si configura nel caso in cui uno dei soggetti preposti all'applicazione e/o all'osservanza delle norme antinfortunistiche, non avendo ottemperato alle prescrizioni previste dalla normativa

antifortunistica o avendo omissso di adottare ogni idonea misura a protezione dell'integrità fisica dei lavoratori, abbia cagionato lesioni gravi o gravissime a carico di un lavoratore, purché sussista un nesso causale tra la suindicata condotta e l'evento dannoso verificatosi.

Il reato di lesioni personali colpose ricorre sia qualora la lesione riguardi l'integrità fisica, sia nel caso in cui interessi l'integrità psicologica del soggetto passivo, dal momento che, secondo l'interpretazione corrente, per lesione si intende qualunque apprezzabile alterazione, transitoria o permanente, dell'equilibrio psico-fisico di una persona.

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/01 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 4 DEL MODELLO

Si riporta di seguito un breve schema riassuntivo delle sanzioni previste a carico dell'Ente dall'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/01 - come di recente modificato dall'art. 300 del D. Lgs. 81/2008 - qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un vantaggio²⁷:

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Omicidio Colposo (art.589 c.p.) (*)	1000 quote	Per un periodo non inferiore a 3 mesi e non superiore a 1 anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma: • l'interdizione dall'esercizio dell'attività la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito

²⁷ Si deve intendere escluso dall'analisi della presente fattispecie il criterio dell'«interesse», per quanto già sopra considerato in termini di incompatibilità.

(*)Se la violazione è commessa:

- nelle aziende industriali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- nelle centrali termoelettriche;
- negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;

- nelle aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'art. 268, 1° comma, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
- per le attività disciplinate dal titolo iv del D.Lgs. 81/2008 caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
<p>Omicidio Colposo (art.589 c.p.)</p>	<p>250 a 500 quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • il divieto di pubblicizzare beni o servizi
<p>Lesioni personali colpose gravi o gravissime (artt. 590, 3° comma e 583 c.p.)</p>	<p>Fino a 250 quote</p>	<p>Per un periodo non superiore a 6 mesi, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'interdizione dall'esercizio della attività • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le

		prestazioni di un pubblico servizio <ul style="list-style-type: none"> • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • il divieto di pubblicizzare beni o servizi
--	--	---

C. PRINCIPALI DEFINIZIONI DEI SOGGETTI E DEI SERVIZI INTERESSATI DALLA NORMATIVA SULLA TUTELA DELLA SICUREZZA, DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

Nel seguito si riportano le principali definizioni dei soggetti e dei servizi interessati dalla normativa sulla tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro, come previsto dall'art. 2 del D. Lgs. 81/2008:

«Datore di lavoro»: *Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa:*

«Dirigente»: *Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;*

«Preposto»: *Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;*

«Lavoratore»: *Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di*

orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile, il volontario che effettua il servizio civile; Il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni²⁸;

«Medico competente»: *Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, D.Lgs. 81/2008²⁹, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, D.Lgs. 81/2008, con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs. 81/2008;*

«Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: *Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;*

«Servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: *Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;*

²⁸ Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 in tema di "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196".

²⁹ Titoli o requisiti per svolgere le funzioni di Medico Competente:

1) specializzazione in Medicina del Lavoro o in Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica;

2) docenza in Medicina del Lavoro o in Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica o in Tossicologia Industriale o in Igiene Industriale o in Fisiologia e Igiene del Lavoro o in Clinica del Lavoro;

3) autorizzazione dell'Assessorato Regionale alla Sanità territorialmente competente, da richiedersi entro l'11 novembre 2008, con apposita domanda corredata dalla documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni;

4) specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva o in Medicina Legale.

«Addetto al servizio di prevenzione e protezione»: *Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 D.Lgs 81/2008³⁰, facente parte del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi;*

«Responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: *Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, D.Lgs. 81/2008³¹, designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;*

«Sorveglianza sanitaria»:

Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

«Valutazione dei rischi»:

Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

«Modello di organizzazione e di gestione»:

Modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 231/01, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.

Inoltre, per lo svolgimento delle funzioni di Medico Competente è necessario partecipare al Programma di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) elaborato dalla Commissione nazionale per la Formazione Continua istituita con Decreto del Ministro della salute del 5 luglio 2000.

³⁰Requisiti professionali degli Addetti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi”

1) titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;

2) attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;

3) successiva frequenza a corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

Coloro che sono in possesso di una laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica del 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica del 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai suddetti corsi di formazione.

³¹Requisiti professionali del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Oltre ai requisiti previsti in capo all'Addetto al servizio di prevenzione e protezione dai rischi è necessario un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. Possono, altresì, svolgere le funzioni di Responsabile o Addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, dimostrino di aver svolto una delle funzioni inerenti l'incarico, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003, previo svolgimento di corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

D. PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE NORME POSTE A TUTELA DELLA SICUREZZA, DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO E RELATIVI DOVERI IN CAPO AL DATORE DI LAVORO E AI LAVORATORI

Le misure generali per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori (che il Datore di Lavoro e i dirigenti sono obbligati ad adottare per prevenire gli incidenti sul

lavoro e le malattie professionali) sono regolate dall'art. 2087 c.c. e dal D.Lgs. 81/2008 del 9 aprile 2008 (*“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*), che ha recepito, raccolto e integrato le norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il Datore di Lavoro ed i dirigenti sono obbligati ad eliminare qualsiasi tipo di rischio derivante dal luogo di lavoro alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, a ridurre tali rischi al minimo.

Da un punto di vista generale, vi è l'obbligo a organizzare all'interno dei luoghi di lavoro un servizio di prevenzione e protezione al fine di identificare i fattori di rischio.

Più segnatamente l'Art 18 del DL 9 aprile 2008 nr. 81 stabilisce:

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda.

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

Non ultimo il Datore di Lavoro ai sensi dell'Art. 17 DL 9 aprile 2008 nr. 81 non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

In ogni caso, ciascun lavoratore è responsabile della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro.

³² Il responsabile del SPP deve possedere i requisiti precisati dall'art. 32 del D. Lgs. 81/2008 (attitudini e capacità adeguate, disposizione di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti) e deve aver frequentato specifici corsi di formazione in materia di sicurezza, così come previsto dal D. Lgs. 23 giugno 2003, n. 195.

In particolare i lavoratori devono:

- a) contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità - fatto salvo l'obbligo di cui al punto che immediatamente segue - per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008³³ o comunque disposti dal medico competente.

Il Datore di Lavoro, i dirigenti, i preposti e - in generale - i responsabili delle varie aree di competenza hanno l'obbligo di verificare il rispetto da parte dei lavoratori delle regole di sicurezza aziendali;

³³ *Oververossia, in ogni caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della Società, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo della Società medesima.*

E. I DESTINATARI ED I COMPORTAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Destinatari della presente Parte Speciale sono il Datore di Lavoro, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le attività aziendali (di seguito congiuntamente anche i "Destinatari").

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- 1) evitare di attuare comportamenti che possano anche solo potenzialmente integrare i reati descritti al precedente paragrafo A;
- 2) osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro;
- 3) in caso di appalto o di contratto d'opera, garantire l'osservanza della procedura di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e di tutte le norme successive a tale disposizione.

Al Datore di Lavoro è inoltre fatto rigoroso obbligo di:

- 1) garantire la predisposizione ed il corretto funzionamento del SPP;
- 2) garantire ed assicurare la nomina, in ciascuna unità produttiva e nella sede amministrativa della Società, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- 3) garantire ed assicurare la nomina, in ciascuna unità produttiva e nella sede amministrativa della Società, del medico competente;
- 4) garantire ed assicurare, con riferimento a ciascuna unità produttiva e alla sede amministrativa della Società, l'esercizio da parte dei lavoratori - direttamente o tramite le proprie rappresentanze e, comunque secondo le modalità di legge - del diritto di designare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- 5) garantire la predisposizione e l'aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio e- nei casi previsti dall'art. 26 D. Lgs. 81/2008 -del Documento Unico della Valutazione dei Rischi da Interferenze;
- 6) garantire e documentare la frequenza dei corsi di formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

F. SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE SICUREZZA SUL LAVORO

La società ha delegato tutto il sistema di gestione della sicurezza alla società MP NEXT di cui l'Ing. Roberto Moscatelli è l'incaricato e responsabile tecnico in qualità di RSPP.

La sua attività è stata sino ad oggi la base di tutto il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro.

L'Organo Amministrativo valuterà ogni eventuale modifica necessaria a migliorare l'organizzazione aziendale, ivi compresa la redazione del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) conformemente alle linee guida UNI-INAIL del 28.09.2001.

G. LE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Alla luce delle norme qui sopra commentate e degli obblighi cui la Società, il Datore di Lavoro, i dipendenti, sono soggetti ai sensi del D. Lgs. 81/2008, si è ritenuto opportuno procedere ad un ulteriore esame dell'organizzazione aziendale e del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro adottato, anche avvalendosi dei professionisti esterni.

A seguito del predetto esame, le Attività più specificatamente sensibili nell'ambito della organizzazione aziendale ("Attività a rischio reato"), in relazione ai reati di cui alla presente Parte Speciale, sono state ritenute le seguenti:

Attività a rischio reato:

1. periodico aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio, tenuto anche conto dei mutamenti organizzativi e produttivi rilevanti ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero del grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
2. formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza sul lavoro in occasione:
 - a) dell'assunzione;
 - b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie;
- d) dell'evoluzione dei rischi, ovvero, dell'insorgenza di nuovi rischi;
3. formazione dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Eventuali integrazioni delle suddette Attività a rischio reato potranno essere proposte all'Organo Amministrativo dall'OdV nell'espletamento dei propri compiti, per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa o in conseguenza di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

H. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento ai reati oggetto della presente Parte Speciale, i compiti dell'OdV sono i seguenti:

- monitoraggio della stesura del Documento di Valutazione del Rischio e del Documento Unico della Valutazione dei Rischi da Interferenze e dei relativi aggiornamenti;
- monitoraggio (anche nel caso di nuova designazione) della regolarità della nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli addetti del SPP medesimo nonché del medico competente e del possesso da parte dei soggetti designati dei requisiti professionali e tecnici di legge;
- verifica dell'attività del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli addetti del SPP medesimo nonché del medico competente;
- controllo dell'effettiva attuazione della formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro del SPP, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nonché dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

- verifica dell'osservanza della procedura di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 in caso di concessione di lavori in appalto o contratto d'opera;
- verifica dell'efficacia del sistema di sicurezza sul lavoro, mediante la cooperazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la richiesta a quest'ultimo delle necessarie informazioni.

L'OdV deve riportare i risultati della propria all'Organo Amministrativo della società ed al RSPP.

PARTE SPECIALE 5

Ricettazione, Riciclaggio e

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

A. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-*octies* DEL D. LGS. N. 231/01

Ricettazione (art. 648 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”

* * *

La norma ha lo scopo di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali, iniziata con la consumazione del reato principale, nonché di evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Per “acquisto” deve intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene. Il termine “ricevere” sta ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza. Per “occultamento” deve intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto³⁴.

È evidente che, data la sua struttura, il reato di ricettazione può essere realizzato molte aree aziendali e a più livelli organizzativi.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

³⁴La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648"

Lo scopo della norma è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai "depurati" e, perciò, investibili anche in attività economiche produttive lecite.

Nella struttura del reato, per "sostituzione" si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi. Il "trasferimento" consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali. Le "operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza" possono essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento, da parte dell'autorità giudiziaria, della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato³⁵.

Normalmente, il reato di riciclaggio viene compiuto non solo per sostituire denaro proveniente da attività illecite, ma, soprattutto, per attribuire una "paternità legale" a somme il cui possesso deriva da reati dolosi.

Schematicamente, il processo di riciclaggio si realizza come segue:

- collocamento, cioè l'immissione nel mercato dei capitali dei proventi del reato ed il contestuale deposito di questi presso banche o intermediari finanziari, compiendo una serie di operazioni di deposito, trasferimento, cambio, acquisto di strumenti finanziari o altri beni. Si tratta di una fase che mira a cambiare la forma del denaro, attraverso l'eliminazione del denaro contante proveniente da attività illecite mediante la sua sostituzione con il cosiddetto "denaro scritturale", cioè il saldo attivo dei rapporti instaurati presso gli intermediari finanziari;
- ripulitura, cioè il cosiddetto "lavaggio" dei proventi illeciti, in modo da rimuovere ogni legame tra i fondi riciclati e l'attività criminale. Tale attività, volta ad occultare la vera proprietà del denaro e a far perdere le tracce eventualmente lasciate, si sostanzia in trasferimenti (normalmente più di uno) e riconversioni del "denaro scritturale" in denaro contante, per il tramite di più vie di flusso, in modo da diversificare il rischio;
- reimpiego, cioè la reimmissione del denaro ripulito nel circuito legale dei capitali.

³⁵Le attività aziendali esposte a rischio per questa tipologia di reato sono diverse, anche se maggiore attenzione dovrà essere rivolta ai settori commerciale e amministrativo-finanziario.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

* * *

La previsione risponde ad una duplice finalità: impedire che il c.d. “denaro sporco”, frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito e fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non trovi un legittimo impiego.

Per la realizzazione della fattispecie occorre che, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure citate, siano impiegati capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Con il termine “impiegare” si intende un investimento a fini di profitto³⁶.

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/01 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 5 DEL MODELLO

Si riporta di seguito uno schema delle sanzioni previste a carico dell'Ente dall'art. 25-*octies* del D. Lgs. n. 231/01 qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio:

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Ricettazione (art. 648 c.p.)	Da 200 a 800 quote	Per un periodo non superiore a 2 anni, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:

³⁶ I settori aziendali maggiormente esposti a rischio per questa tipologia di reato sono tradizionalmente quello commerciale e quello amministrativo-finanziario.

Riciclaggio (art. 648 c.p.)	Da 200 a 800 quote	<ul style="list-style-type: none"> • L'interdizione dall'esercizio della attività • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • il divieto di pubblicizzare beni o servizi
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art.648-ter c.p.)	<p>Da 200 a 800 quote</p> <p>Nel caso in cui il denaro, i beni e le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni da 400 a 1000 quote</p>	

C. LE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale (nel seguito, "Attività a rischio reato") sono ritenute le seguenti

Attività a rischio reato:

1. negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti di compravendita, di transazioni finanziarie, di investimenti e/o di sponsorizzazioni con Soggetti Terzi;
2. negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti di compravendita, di transazioni finanziarie e/o di investimenti con società appartenenti al Gruppo;
3. gestione dei beni della Società;
4. gestione dei flussi finanziari e dei pagamenti e/o, comunque, svolgimento di operazioni, di qualsivoglia tipo e con

qualsivoglia modalità, su denaro, beni o altri strumenti della Società;

5. gestione della fatturazione;
6. gestione dei rapporti e/o esecuzione di depositi, trasferimenti, cambi, acquisti di strumenti finanziari o altri beni con banche ed intermediari finanziari.

Eventuali integrazioni delle suddette Attività a rischio reato potranno essere proposte all'Organo Amministrativo dall'OdV nell'espletamento dei propri compiti, per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa o in conseguenza di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

D. I DESTINATARI ED I COMPORTAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Destinatari della presente Parte Speciale sono gli Amministratori, i dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica e, in generale, tutti coloro che svolgono Attività a rischio reato (di seguito i “**Destinatari**”).

Le norme di comportamento qui descritte devono intendersi quale integrazione e precisazione delle previsioni del Codice di Comportamento Responsabile.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- i. evitare di attuare comportamenti che possano anche solo potenzialmente integrare i reati riportati al precedente paragrafo A;
- ii. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali;
- iii. osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste contro le operazioni antiriciclaggio;
- iv. rispettare le procedure previste anche in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e ai reati societari;
- v. limitare le operazioni di cassa sia per numero che per importo;
- vi. verificare, per quanto di competenza, che le operazioni bancarie siano soggette a specifici, adeguati e periodici controlli delle raccordanze bancarie, dei saldi di cassa e banca, degli scoperti di conto corrente;
- vii. aprire e/o chiudere i conti correnti bancari esclusivamente in presenza di autorizzazioni della funzione competente;
- viii. effettuare tutte le operazioni bancarie con doppia firma, da parte di funzionari autorizzati ed indipendenti dalle funzioni operative;
- ix. effettuare ogni operazione finanziaria in entrata ed in uscita (come, ad esempio, l'emissione ed il rimborso di

finanziamenti, il pagamento di dividendi ecc.) solo nei confronti di soggetti preventivamente e specificamente identificati;

- x. eseguire gli acquisti e le vendite di beni o servizi nel rispetto della procedura in essere in Società; alle operazioni di acquisto e di vendita deve sempre far seguito il ricevimento di apposito documento fiscale e di identità tra il soggetto che ha fornito il bene o il servizio ed il soggetto che riceve o effettua il pagamento;
- xi. eseguire sempre a mezzo bonifico bancario tutte le movimentazioni.

Al fine di dare corretta esecuzione agli obblighi di condotta sopra indicati, i Destinatari sono chiamati a verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partners commerciali/finanziari sulla base dei seguenti indici rilevanti:

- dati pregiudizievoli pubblici (quali, protesti, procedure concorsuali) o acquisizione di informazioni commerciali sui partners commerciali, sui soci e sugli amministratori anche tramite società specializzate;
- entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato;
- sede legale della controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e utilizzo di eventuali strutture fiduciarie per transazioni o operazioni straordinarie.

E. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nell'ambito della presente Parte Speciale, i compiti dell'OdV sono i seguenti:

- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente o consulente della Società, nonché disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
- effettuazione di controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso Soggetti Terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo nella materia che precede all'Organo Amministrativo e al collegio sindacale.

In ogni caso l'OdV, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2007, è tenuto a vigilare sull'osservanza della normativa antiriciclaggio e a comunicare alle autorità di vigilanza di settore le violazioni di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti od i cui abbia altrimenti notizia.

PARTE SPECIALE 6

Delitti di criminalità organizzata

A. FUNZIONE DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di Eurenergy s.r.l. (di seguito la “Società”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione).

Limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un’adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (di seguito i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, gli agenti e i rappresentanti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell’ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell’interesse della Società;
- i fornitori e i partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell’ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell’interesse della Società.

La presente Parte Speciale del Modello ha l’obiettivo di indirizzare, mediante regole di condotta, le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei delitti di criminalità organizzata di cui all’art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alle tipologie dei reati sopraindicati;
- identificare le attività sensibili ossia quelle attività che la Società pone in essere in corrispondenza delle quali, secondo un approccio di risk assessment, la Società stessa ritiene inerenti e rilevanti i rischi-reato;
- riprendere e specificare i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; obblighi e divieti; sistema delle procure e deleghe interne rilevanti; etc.);
- illustrare i Protocolli comportamentali, implementati dalla Società al fine di prevenire i rischi-reato in esame, che i Destinatari sono tenuti ad osservare per una corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;
- riepilogare i riferimenti alle specifiche policies e procedure aziendali finalizzate alla prevenzione dei rischi-reato in esame;
- fornire all’Organismo di Vigilanza gli strumenti operativi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e di verifica.

B. LE FATTISPECIE DI REATO EX ART. 24 TER DEL D.LGS. 231/2001

L’articolo 24 ter del D.Lgs. 231/2001, rubricato “Delitti di criminalità organizzata”, così recita:

"1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi

avvalendosi delle condizioni dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3."

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- Associazione per delinquere
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Scambio elettorale politico-mafioso

Qui di seguito è riportata la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, a cui seguirà una sintetica illustrazione del reato al fine di comprendere i rischi-reato in esame e meglio valutare gli ambiti dell'organizzazione aziendale nei quali queste fattispecie possono essere compiute, vista anche la formulazione non troppo lineare dell'art. 24 ter del Decreto.

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416 bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si

avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 416 ter Scambio elettorale politico-mafioso

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio di erogazione di denaro.

Le norme in esame riguardano la criminalità organizzata, fenomeno che provoca un elevato allarme sociale nella collettività a causa della maggiore potenzialità delinquenziale delle organizzazioni rispetto al singolo autore di reato, ovvero della maggiore pericolosità del programma criminoso dell'organizzazione rispetto al disegno criminoso del singolo individuo.

Le fattispecie di cui sopra si riferiscono alla semplice partecipazione, nonché alla promozione, direzione, costituzione, organizzazione di un'associazione, composta da tre o più persone e dotata, anche in minima parte, di una "strutturazione" (divisione di compiti, gerarchie etc.), e di "stabilità" che permettono di distinguerla dal semplice concorso di persone nel reato, caratterizzato, invece, dall'occasionalità e accidentalità dell'accordo criminoso.

Lo scopo dell'associazione deve essere, anche se non unico e prevalente, quello di realizzare un programma criminoso, cioè la commissione di uno o più reati.

L'art. 24 ter, con una formulazione non troppo lineare, riferendosi genericamente ai reati di cui all'art. 416 c.p., considera come "ipotesi base" la commissione, in forma organizzata di qualsiasi delitto, ad esclusione di quelli, ritenuti più gravi, di cui all'art. 416 c. 6 c.p. (v. appresso), nonché dei delitti previsti dal 407 c. 2 lett. a) n. 5 c.p.p. (delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di

esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110).

Lo stesso articolo 24 ter, prevede poi, alcune “ipotesi aggravate” di “reato/i-fine” rispetto all’ipotesi base, richiamando l’art. 416 c. 6 c.p., include tra queste la commissione in forma associata dei reati di:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602)
- Promozione, direzione, organizzazione, finanziamento del trasporto, o il trasporto stesso, di stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle norme contro l’immigrazione clandestina, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, in presenza di due o più delle seguenti condizioni:
 - a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
 - b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;
 - c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;
 - d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
 - e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.
- richiamando gli articoli 416 bis, 416 ter e 630 c.p. si riferisce alla commissione in forma associata dei reati di:
 - Associazioni di tipo mafioso anche straniere
 - Scambio elettorale politico-mafioso
 - Sequestro a scopo di rapina o di estorsione
- richiamando i delitti di cui all’art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 si riferisce alla:
 - Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Altre ipotesi aggravate a cui fa riferimento l’art. 24 ter sono quelle in cui i delitti (qualsiasi delitto) vengano commessi in forma associata avvalendosi della forza di intimidazione del sodalizio di tipo mafioso e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, e quella in cui i delitti medesimi vengano commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso.

E’ opportuno precisare che è associazione di tipo mafioso quella in cui, coloro che ne fanno parte, si avvalgono della forza intimidatrice e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, nonché per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti ovvero impedire il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri. E’ punita, inoltre, la condotta di chi agevola l’attività delle associazioni di tipo mafioso o ottiene la promessa di voti in cambio di erogazione di denaro.

Le disposizioni dell’articolo 416 bis si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Reato transnazionale

Con riferimento ai reati associativi di cui agli articoli 416 e 416 bis c.p., è opportuno sottolineare che, anche prima della introduzione dell'art. 24 ter del Decreto, queste figure di reato erano già richiamate dall'art. 10 della L. 16 marzo 2006, n. 146 che ha ratificato la Convenzione dell'ONU contro il crimine organizzato transnazionale (Palermo, 15 novembre 2000 - ris. 55/25 dall'Assemblea generale) il cui scopo è promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. Le ipotesi criminose di riferimento sono, infatti, l'associazione transnazionale per delinquere, anche di tipo mafioso, l'associazione transnazionale finalizzata al traffico di esseri umani, l'associazione transnazionale finalizzata alla produzione, detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, l'associazione transnazionale finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e, infine, nella forma del reato transnazionale, l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e il favoreggiamento.

Per reato transnazionale si intende, quindi, quello punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia stato commesso in più di uno Stato ovvero sia stato commesso in uno Stato, ma in un altro sia avvenuta una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo, ovvero sia implicato un gruppo criminale "transnazionale" o produca effetti sostanziali in un altro Stato.

Pertanto, fatto salvo quanto detto sopra a proposito di reati associativi, rileva, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti partecipare, promuovere, dirigere, costituire, organizzare un'associazione criminale, anche di tipo mafioso, anche qualora il programma criminoso sia stato commesso in più di uno Stato ovvero sia stato commesso in uno Stato, ma in un altro sia avvenuta una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo, ovvero sia implicato un gruppo criminale "transnazionale" o produca effetti sostanziali in un altro Stato.

L'art. 10 citato dispone che, nel caso di commissione sotto forma di reato transnazionale, per la definizione del quale si rimanda a quanto detto sopra,

- dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale,
- del delitto di associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'art. 291 quater del D.P.R. n. 43/1973,
- del delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990,

oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, sono applicabili all'ente, per una durata non inferiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 del Decreto (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva

dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3 del Decreto.

Nel caso di reati, sotto forma di reato transnazionale, per la definizione del quale si rimanda a quanto detto sopra, concernenti il traffico di migranti, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, sono applicabili all'ente, per una durata non superiore a due anni, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 del Decreto (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi).

C. MACROATTIVITÀ SENSIBILI

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente e ritenuti rilevanti a seguito del risk assessment eseguito internamente, la Società valuta come "sensibili" le seguenti macroattività che essa pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche eventualmente in collaborazione con i Soggetti Esterni:

- 1) Approvvigionamento di beni e servizi e inserimento anagrafiche fornitori nel sistema;
- 2) Gestione delle attività amministrativo-contabili e dei pagamenti relativi ad approvvigionamento di beni e servizi;
- 3) Gestione contratti di vendita di prodotti/servizi e inserimento anagrafiche clienti nel sistema;
- 4) Gestione delle attività amministrativo-contabili e degli incassi relativi ai contratti di vendita di prodotti/servizi;
- 5) Attività di dismissione dei cespiti aziendali e relativi adempimenti amministrativo-contabili e di incasso;
- 6) Operazioni su quote di capitale sociale e altre operazioni straordinarie e di quelle di acquisto/vendita di strumenti finanziari;
- 7) Gestione locazioni immobiliari e finanziarie strumentali, relativa contrattualistica e relativi adempimenti amministrativo-contabili e di pagamento;
- 8) Gestione del personale: dipendenti, agenti e rappresentanti, consulenti e altri collaboratori esterni e relativi adempimenti amministrativo-contabili e di pagamento;
- 10) Attività di sponsorizzazione e gestione di eventi.

D. PROTOCOLLI COMPORTAMENTALI

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente capitolo, i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi comportamentali richiamati nel Codice Etico e quelli enucleati nella Parte Generale del presente Modello, devono rispettare i seguenti protocolli comportamentali qui di seguito descritti, posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati e riferibili alle attività sensibili.

I protocolli comportamentali prevedono obblighi e/o divieti specifici che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, uniformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle attività sensibili sopra rilevate.

Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico e della Parte Generale del Modello. In forza di apposite pattuizioni contrattuali, i principi in esame si applicano anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate. Nel presente capitolo, è delineato, infine, il sistema delle procure e deleghe in essere per la parte dello stesso che contribuisce alla gestione dei rischi-reato inerenti le attività sensibili in esame, quello delle procedure e dei flussi informativi nei confronti dell'OdV.

Obblighi comportamentali

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.

In particolare, la Società, al fine di prevenire i rischi di infiltrazione della criminalità organizzata nell'attività aziendale e di prevenzione dei reati di terrorismo, riciclaggio e ricettazione o impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, con il dichiarato intento di proteggere ed incrementare l'integrità aziendale e la sua capacità di creare valore economico, nonché di contribuire alla tutela dell'ordine pubblico economico ed alla difesa della legalità, creando valore sociale per i suoi stakeholders e per la comunità nel suo complesso, obbliga i Destinatari della presente Parte del Modello al rispetto dei protocolli comportamentali di seguito individuati:

La Società, anche in collaborazione con Istituzioni pubbliche o Associazioni di categoria, e sulla base di dati o notizie, relazioni periodiche delle predette Istituzioni e Associazioni, rilevazioni degli ispettorati del lavoro, statistiche ISTAT, studi sociologici e criminologici, rilevazioni ed elaborazioni delle Camere di Commercio e quant'altro utile allo scopo, valuta il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata o di contatti con essa nell'ambito dell'attività d'impresa, soprattutto in determinate aree geografiche, analizzando preventivamente e continuamente il territorio e il contesto, soprattutto quelli in cui svolge operazioni finanziarie o commerciali, al fine di gestire adeguatamente il rischio che organizzazioni criminali, anche quelle localmente insediate, possano condizionare l'attività d'impresa, strumentalizzandola per il conseguimento di vantaggi illeciti.

La Società valuta i seguenti indici quale criterio, tra gli altri, per la selezione e per l'intrattenimento di rapporti di fornitura, di lavoro in tutte le sue forme, di collaborazione, di consulenza, di rapporti commerciali e di partnership commerciale o tecnologica:

- sottoposizione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia (art 3 ss. L.1423 del 1956; art. 10 L. 575 del 1965);
- applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista dall'art. 444 c.p.p., nei confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di imprese, per reati che incidono sull'affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, per i delitti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, estorsione,

ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre figure delittuose che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;

- applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di enti, ai sensi del d.lgs. 231/2001, per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la persona, reati di riciclaggio e di associazione a delinquere di natura transnazionale, e per altre figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- costituzione di enti nei quali figurano, come soci, amministratori o gestori, persone (o prossimi congiunti) che partecipano o abbiano partecipato alle imprese od enti nelle situazioni sopra indicate, ovvero manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;
- imprese od enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito;
- intervento, nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime;
- mancata consegna, qualora richiesta, del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato antimafia, o di autocertificazione sostitutiva come definita sopra;
- mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività.

L'accertamento delle situazioni di cui al punto precedente incide negativamente sulla valutazione di affidabilità professionale, a meno che l'esito favorevole dei procedimenti o processi o le giustificazioni adottate dai soggetti interessati siano tali da neutralizzare il giudizio negativo.

La selezione del personale, di qualunque livello, in conformità ai principi individuati nel Codice Etico, viene effettuata in modo trasparente e sulla base dei soli criteri di:

- professionalità specifica rispetto all'incarico o alle mansioni;
- uguaglianza di trattamento;
- affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale valutata sulla base delle risultanze del certificato penale generale e del certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi, o, in alternativa, di una autocertificazione nella quale dichiara di non aver subito condanna, né di avere procedimenti in corso per i seguenti reati: associazione a delinquere (art. 416 c.p.), associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 - bis c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416 - ter c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 - bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 - ter c.p.), reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (artt. 270-bis e segg. c.p., art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, New York 9 dicembre 1999).

Il lavoratore, di qualunque livello, deve comunicare alla Società o all'impresa l'eventuale intervenuta sottoposizione a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di criminalità organizzata o per reati che

comunque incidano sui requisiti di onorabilità, affidabilità ed incensuratezza.

Qualora la Società dovesse servirsi di articolazioni territoriali di qualsiasi natura e genere, in paesi ad alto rischio di terrorismo o di criminalità organizzata, nonché intrattenere rapporti o effettuare operazioni finanziarie o commerciali con soggetti con sede/residenza nei suddetti paesi, pianifica ed eroga attività di informazione/formazione, che includono l'aggiornamento sull'evoluzione dei rischi di inquinamento da criminalità e l'educazione alla legalità, quale componente fondamentale dell'etica professionale e presupposto indispensabile per una sana e duratura crescita economica.

Gli obiettivi indicati nella presente Parte Speciale vengono perseguiti anche mediante acquisizione di informazioni sui fornitori, consulenti, partner e altri collaboratori esterni "significativi", ad eccezione di quelli sottoposti a vigilanza pubblica, ovvero iscritti ad Albi o già in possesso abilitazioni o certificazioni che provino la sussistenza del requisito di affidabilità.

Il rapporto con i fornitori, consulenti, partner e altri collaboratori esterni è "significativo" qualora abbia ad oggetto prestazioni di importo rilevante, preveda lo svolgimento di compiti di elevata complessità o implicanti rilevante responsabilità o di controllo con riferimento alle attività sensibili di cui al presente Modello e, in particolare attività sensibili di cui alla presente Parte Speciale; qualora il rapporto avvenga in via continuativa o periodica ovvero abbia una durata contrattuale superiore ad un anno.

Le procedure di selezione dei fornitori significativi, in conformità a quanto contenuto nel codice Etico e in altre parti del Modello, devono avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza delle procedure di selezione, pari opportunità di accesso e prevedono che il fornitore sia in possesso dei requisiti di professionalità, affidabilità, onorabilità ed economicità.

Per il fornitore che svolga un'attività, o comunque debba effettuare una prestazione in favore della Società, per la quale siano necessari permessi, autorizzazioni, licenze o concessioni è necessaria la consegna di una copia conforme ovvero l'esibizione dell'originale con autocertificazione in ordine al possesso e validità della documentazione.

Ciò costituisce requisito indispensabile per l'instaurazione di qualsivoglia rapporto e per l'iscrizione nella lista dei fornitori qualificati.

Il fornitore che svolga attività sulla base di un contratto di appalto deve fornire un'autocertificazione dalla quale risulti l'indicazione nominativa degli addetti all'appalto e la regolarità retributiva e contributiva nei loro confronti e, se intende avvalersi di qualsiasi forma di subappalto o comunque di intervento o collaborazione da parte di altre imprese, deve preventivamente darne comunicazione alla Società e produrre tutta la documentazione richiesta anche con riferimento a queste ultime.

Per i fornitori significativi, è necessaria l'esibizione del certificato o autocertificazione antimafia, al più tardi al momento della conclusione del contratto di fornitura e nel corso del rapporto se la prestazione dovesse essere continuativa o periodica.

Il fornitore deve dichiarare nel contratto, sotto la propria responsabilità, che agisce in nome proprio ovvero indica la persona fisica o giuridica titolare o beneficiaria effettiva del rapporto, fornendo documentazione idonea a consentirne l'identificazione.

I certificati o altre attestazioni presentati in fotocopia devono essere accompagnati da autocertificazioni di conformità all'originale.

E' contrattualmente imposto al fornitore di comunicare senza indugio la sottoposizione a procedimenti di applicazione di misure di prevenzione o

procedimenti penali per i reati di associazione a delinquere (art. 416 c.p.), associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 - bis c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416 - ter c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 - bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 - ter c.p.), reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (artt. 270-bis e segg. c.p., art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, New York 9 dicembre 1999), o il verificarsi di altre cause che determinano il venir meno dei requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui sopra.

Dichiarazioni, informazioni o dati falsi od incompleti comportano la risoluzione del contratto.

La Società acquisisce tutte le informazioni accessibili relative ai clienti.

Il rapporto con i clienti deve essere immediatamente sospeso qualora risultino concreti elementi di rischio di infiltrazione criminale, anche tenuto conto degli indici di attenzione di cui sopra, del verificarsi, in assenza di giustificazioni economiche o imprenditoriali, di mutamenti repentini o reiterati nella compagine sociale o negli organi sociali, mutamenti significativi del settore di attività; mutamenti repentini riguardo alle dimensioni dell'attività, al patrimonio, alle richieste di forniture.

Come già precisato in altre parti del presente Modello, tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie devono essere effettuati come previsto dalle procedure tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione.

I protocolli comportamentali, le precauzioni, i criteri, le definizioni e quant'altro sopra riportato, vale a tutti gli effetti anche per quanto attiene alla gestione (e ai relativi soggetti del rapporto giuridico) delle attività di dismissione dei cespiti aziendali, delle locazioni immobiliari e finanziarie strumentali, alle operazioni su quote di capitale sociale e altre operazioni straordinarie che non avvengano sui mercati regolamentati attraverso intermediari finanziari autorizzati, e di quelle di acquisto/vendita di strumenti finanziari.

Nel caso in cui dovesse verificarsi una delle situazioni di cui agli indici di attenzione di cui sopra, ovvero attentati ai beni aziendali o di minacce, è fatto obbligo a tutti i Destinatari di informare immediatamente il proprio superiore gerarchico e l'organo amministrativo per tutte le consequenziali decisioni di competenza, ivi compresa l'eventuale informazione alle autorità di P.S.

Il criterio di selezione e di adesione a tutte le attività di sponsorizzazione, anche di eventi, da parte della Società, anche per garantire la tutela dell'immagine e la reputazione della Società medesima, è costituito dalla rigorosa coerenza e conformità ai Principi indicati nel Codice Etico ed ai Principi e Procedure comportamentali contenuti nel presente Modello.

Divieti specifici

E' fatto espresso divieto ai Destinatari di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, anche a titolo di concorso o di tentativo, le fattispecie di reato di cui sopra.

In particolare, è fatto divieto di:

- intrattenere rapporti con dipendenti e altri prestatori di lavoro, fornitori, consulenti, agenti o rappresentanti, partners commerciali, e altri collaboratori esterni, clienti, siano essi persone fisiche o giuridiche, per i quali non sono soddisfatti i requisiti di cui alla presente Parte Speciale o per i quali vi sia

fondato e motivato sospetto di assenza o venir meno dei requisiti di cui sopra, anche sulla base degli indici di attenzione sopraindicati;

- Accettare o effettuare pagamenti con modalità tali da non assicurare la tracciabilità della movimentazione;
- La Società non pubblicizza prodotti, servizi o aziende e non sponsorizza soggetti, persone fisiche o giuridiche di qualsiasi tipologia e natura, le cui caratteristiche, ideologie, obiettivi, attività svolta, i requisiti di onorabilità e di moralità, immagine o reputazione non fossero in perfetta coerenza con i Principi indicati nel suo Codice Etico e con i Principi e Protocolli comportamentali contenuti nel presente Modello o possa in qualche modo essere riconducibile a raccolta di fondi finalizzati a commettere un reato di cui alla presente Parte Speciale;
- pubblicare contenuti nel sito internet aziendale che possano agevolare o possano essere in qualsiasi modo considerati come partecipazione, promozione, costituzione, organizzazione, direzione, finanziamento di associazioni il cui scopo è il compimento di atti violenti terroristici o di eversione all'ordine democratico o istigazione agli stessi e al compimento di altri reati previsti dalla presente Parte Speciale.

Sistema deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure concorre insieme agli altri strumenti del presente Modello ai fini della prevenzione dei rischi-reato nell'ambito delle attività sensibili identificate.

La "procura" è il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Per "delega" si intende qualsiasi atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

I responsabili delle funzioni aziendali per lo svolgimento dei loro incarichi sono dotati di "procura funzionale" o "delega" formalizzata e scritta, di estensione adeguata e coerente con le funzioni, le responsabilità e i poteri attribuiti agli stessi titolari.

Tutte le procure e deleghe conferite fissano espressamente per natura e/o limite di importo, l'estensione dei poteri di rappresentanza o di quelli delegati.

I responsabili di funzione, riguardo alle attività sensibili da queste ultime svolte, hanno l'onere di assicurare che tutti coloro (i Destinatari e eventualmente anche i Soggetti Esterni) che agiscono per conto della Società e, soprattutto, che impegnano legalmente la Società, intrattenendo rapporti con la P.A. o altri soggetti pubblici siano dotati di apposita procura o delega.

Le procure e le deleghe, devono essere predisposte dal consulente legale esterno della Società o, comunque, sottoposte all'approvazione dello stesso; devono trasferire attribuzioni, poteri e responsabilità nei limiti previsti dalle norme giuridiche vigenti e applicabili e, in particolare, non devono violare disposizioni normative inderogabili; devono essere coerenti con il Codice Etico e con il Modello; definiscono in modo specifico ed inequivoco i poteri del procuratore o del delegato e il soggetto cui quest'ultimo riporta.

I poteri gestionali assegnati e la loro attuazione sono coerenti con gli obiettivi aziendali e la struttura organizzativa della Società.

La Società è dotata di organigrammi e comunicazioni organizzative (adeguatamente divulgate all'interno della Società) per mezzo delle quali sono:

- delimitati i ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei

relativi attribuzioni e poteri;
• descritte le linee di riporto.

E. FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ODV

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione dei controlli previsti dal presente Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, nelle procedure sono descritti i flussi informativi che devono essere assicurati al predetto Organismo, in conformità a quanto disposto nella Parte Generale del Modello medesimo.

In particolare, a prescindere dagli altri obblighi di segnalazione, tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi di ogni fatto od elemento da cui si possa desumere il pericolo di interferenze criminali anche di tipo terroristico, sull'attività dell'impresa. Sono garantiti la riservatezza e, nei limiti del possibile, l'anonimato, a coloro che adempiono agli obblighi di segnalazione o denuncia, con il pieno supporto, anche di assistenza legale, garantito dalla Società, la quale garantisce anche che non siano realizzate attività di ritorsione, di qualsivoglia natura, nei confronti del soggetto denunciante ed informa le autorità competenti per l'eventuale attivazione da parte di queste ultime di adeguate misure di protezione.

L'OdV, da parte sua, effettuerà i necessari approfondimenti per quanto di competenza, informerà immediatamente, se ed in quanto ciò fosse possibile in virtù delle circostanze fattuali, il CdA, il collegio sindacale ed i soci.

PARTE SPECIALE 7

Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci

A. Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"

Il reato in esame è stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge n. 63 del 2001 sul giusto processo.

Su tale reato va precisato che soggetto attivo può essere chiunque, mentre il destinatario della condotta può essere soltanto chi ha la facoltà di non rispondere in un processo penale, ossia l'indagato o l'imputato, nell'unico processo oppure in un procedimento connesso.

La differenza tra tale reato e la c.d. subornazione consiste nella circostanza che in quella condotta il *subornato* non ha realizzato il reato cui tendeva il *subornatore* e, inoltre, nel reato di subornazione non è prevista né la violenza né la minaccia come modalità della condotta.

Il reato in oggetto può assumere rilevanza all'interno della *Società* nell'ipotesi in cui possa verificarsi un processo penale a carico di un qualsiasi soggetto della *Società*, amministratore, consigliere e/o sindaco, responsabile e/o dirigente, dipendente e/o operaio, e altro soggetto della *Società*, imputato nel medesimo procedimento penale o in procedimento connesso, ponga in essere la condotta descritta nel reato di cui all'art. 377 bis C.p., finalizzata a non far rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci nel processo penale.

A titolo di mero esempio, nella ipotesi che vengano indagati l'Amministratore Delegato ed in concorso il Responsabile Amministrativo per reati societari o altri reati commessi nell'ambito della propria attività o ruolo all'interno dell'azienda, il primo, con violenza o minaccia, o con promessa di denaro o altre utilità, induce il secondo a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Nell'ipotesi di commissione di del reato di cui all'art. 377 bis C.p., l'articolo 25 decies del D.lgs. 231/2001 prevede l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

B. Principi generali per la prevenzione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Il reato previsto dall'articolo 25 decies del D.lgs. 231/2001 è stato ritenuto potenzialmente verificabile all'interno della *Società*.

Per questa tipologia di reato non sono individuabili attività a rischio, dal momento che la commissione del reato è possibile solo nella ipotesi in cui vi sia un procedimento penale a carico di un qualsiasi soggetto della *Società*.

Può essere, pertanto, definita unica attività a rischio l'ipotesi di un procedimento penale a carico di un soggetto della *Società*.

Il rispetto ai principi generali descritti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché il rispetto dei principi descritti nel Codice Etico della *Società*, sono elementi già sufficienti per ritenere accettabile il rischio di commissione di tale reato.

C. Compito dell'OdV

L'Organismo di vigilanza valuterà l'attività compiuta dalla società e dal soggetto sovraordinato gerarchicamente nel caso di procedimenti penali.

PARTE SPECIALE 8

Reati Ambientali

A. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-undecies DEL D. LGS. N. 231/01

La direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 (Direttiva 008/99/CE) ha imposto agli stati membri la previsione di adeguate sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto comunitario in materia di tutela dell'ambiente.

L'art. 6 della predetta direttiva ha inoltre specificamente previsto, sempre al fine di ulteriormente potenziare la tutela dell'ambiente, che gli stati membri provvedano a introdurre forme di responsabilità delle persone giuridiche nel caso in cui le condotte illecite menzionate nella direttiva siano commesse nel loro interesse o a loro vantaggio.

Con il D. Lgs. 121/2011 è stata recepita la Direttiva europea n. 2008/99/CE, dando così seguito all'obbligo imposto dall'Unione europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l'ambiente, introducendo nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-undecies.

La legge 20 maggio 2015 n. 68 che ha introdotto nel Codice penale alcuni reati ambientali, ha allo stesso tempo implementato l'art. 25 – undecies, Dlgs. 231/2001, aggiungendo alcune di queste nuove fattispecie delittuose tra i “reati- presupposto” che fanno scattare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.lgs. 231/2001.

Di seguito si riportano i reati e la sanzione per la persona giuridica nel caso in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente dai manager o dai dipendenti della società.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

"Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro".

* * *

Tale fattispecie punisce chi distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del Codice Penale per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della Direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CE.

Norme in materia ambientale - Sanzioni penali (art. 137, D. Lgs. n. 152/2006)

"1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte II del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. (1) Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o [con] l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di

rifiuti non pericolosi e [con] la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e [con] l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 89 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quaranta mila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo carico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente."

* * *

Ai fini del D.Lgs. n. 231/01, rilevano le fattispecie penali indicate ai commi 2, 3, 4, 5, 11 e 13.

La condotta penalmente sanzionata dall'art. 137 del D. Lgs. n. 152/2006 consiste nello scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con violazione dell'autorizzazione o di altre prescrizioni imposte dall'autorità competente.

Oggetto materiale del reato in esame sono le acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle contenute nel D.Lgs 152/06. L'elencazione ivi contenuta è tassativa. Conseguentemente, andrà escluso il reato quando i parametri superati dallo scarico attengono a sostanze non ricomprese in dette tabelle, pur se comunemente ritenute pericolose.

La fattispecie in esame, avendo natura contravvenzionale, è punibile indifferentemente a titolo di dolo o colpa.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256, D. Lgs. n. 152/2006)

"1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaquattromila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 23 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 23. "

* * *

Ai fini del D.Lgs. n. 231/01, rilevano le fattispecie penali indicate ai commi 1, 3, 4 e 5.

La disposizione in oggetto contempla una pluralità di autonomi illeciti che si possono realizzare tramite una serie eterogenea di condotte, il cui comune denominatore è rappresentato dal fatto che le stesse siano tenute in assenza del presupposto rappresentato da un'autorizzazione, da un'iscrizione o da una comunicazione.

Bonifica dei siti (art. 257, D. Lgs. n. 152/2006)

“1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.”

* * *

Ai fini del D.Lgs. n. 231/01, rilevano le fattispecie penali indicate ai commi 1, 2 e 3.

La fattispecie punisce l'omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti pericolosi e non pericolosi, nonché la mancata comunicazione prevista dall'art. 242.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, D. Lgs. n. 152/2006)

“(…)

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

(…)”

* * *

L'art. 258 del D. Lgs. 152/2006 contempla una molteplicità di illeciti, sia di natura penale che di natura amministrativa, incentrati in larga misura sulla violazione di taluni adempimenti prescritti dalla legge.

Oltre all'inosservanza dei suddetti obblighi, il legislatore attribuisce rilevanza alle ipotesi di falsificazione dei formulari di trasporto, alla predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti contenenti false indicazioni e all'uso di siffatti certificati falsi.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, D. Lgs. n. 152/2006)

"1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato" del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi

(...)"

* * *

Il reato di traffico illecito di rifiuti sopra delineato si riferisce esclusivamente al trasporto transfrontaliero di rifiuti. Il fenomeno sanzionato è quello del trasferimento di rifiuti, ai fini di smaltimento o recupero, fuori dallo stato di appartenenza dell'impresa produttrice degli stessi e verso un altro stato.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D. Lgs. n.152/2006)

"1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

(...)"

* * *

La fattispecie in esame scandisce le modalità di realizzazione del reato di traffico illecito di rifiuti in diversi segmenti, richiedendo non solo la realizzazione di una pluralità di operazioni (ricevimento, trasporto, ecc.), ma, altresì, l'inserimento di tali operazioni nel contesto di una struttura organizzata che operi con continuità.

Ulteriori elementi di tipicità sono: (i) la necessaria abusività delle operazioni, (ii) l'ingente quantità di rifiuti e (iii) il dolo specifico, rappresentato da una condotta volta al conseguimento di un ingiusto profitto.

Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D. L. Legge 14 dicembre 2018 n. 135, dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo per la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Dalla stessa data e fino alla definizione ed alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente rimane, quindi, confermato il sistema di tracciabilità cartacea articolato in: formulari, registri e MUD, con la possibilità di compilazione e tenuta di formulari e registri di carico e scarico in formato digitale, così come previsto dall'articolo 194-bis del citato Decreto, che pare però attendere la definizione di un formato digitale da parte del Ministero dell'Ambiente.

L'art. 6 comma 3 del decreto prevede infatti che enti ed imprese obbligati garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente all'introduzione del SISTRI, con l'applicazione delle relative sanzioni previste dall'articolo 258 del medesimo testo.

A tal proposito la società pone in essere ed attua tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa al fine di assicurare la corretta tracciabilità dei rifiuti prodotti.

Emissioni in atmosfera - Violazione dei limiti di emissione o delle prescrizioni stabiliti dalle autorizzazioni - Sanzioni (art. 279, D. Lgs. 152/2006)

“(…)

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

(…)

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

(…)”

* * *

La fattispecie punita dalla norma in esame si concretizza nel superamento dei valori limite di emissione con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Tutela dell'ozono (Legge 549/1993)

Articolo 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

(Tale disposizione sembra non possa ricondursi all'attività di Eurenergy srl)

"La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono).

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

* * *

Ai fini del D.Lgs. n. 231/01, rileva la fattispecie penale indicata all'articolo 3 comma 6.

La fattispecie in esame punisce chiunque produce, consuma, importa, esporta, detiene e commercializza le sostanze lesive indicate nelle tabelle A e B allegate alla legge 549/1993.

Reato di inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

“E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”

Il nuovo articolo 452-bis del codice penale punisce l'inquinamento ambientale con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 100.000 Euro chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento "significativi e misurabili" dello stato preesistente "delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo" o "di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna". Sono inoltre previste delle aggravanti: reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni se dall'inquinamento ambientale derivi ad una persona una lesione personale; reclusione da 3 a 8 anni se ne derivi una lesione grave; reclusione da 4 a 9 anni se ne derivi una lesione gravissima reclusione da 5 a 12 anni in caso di morte della persona. Ove gli eventi lesivi derivati dal reato siano plurimi e a carico di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave aumentata fino al triplo, fermo restando tuttavia il limite di 20 anni di reclusione.

Reato di Disastro Ambientale (art. 452 quater c.p.)

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

Tale fattispecie di reato riguarda un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l'offesa all'incolumità pubblica determinata con riferimento sia alla rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia al numero delle persone offese o esposte al pericolo. Il disastro ambientale è aggravato ove commesso in un'area protetta o sottoposta a vincolo o in danno di specie animali o vegetali protette.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.”

La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente, che sono reati-presupposto (al pari dei precedenti) per la responsabilità amministrativa dell'ente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di “inquinamento ambientale” e “disastro ambientale” (rispettivamente artt.452-bis e 452-quater c.p.) è commesso per colpa, le pene per le persone fisiche sono diminuite.

Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.

Delitti associativi aggravati (art. 452 octies c.p.)

“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla meta' se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.”

Con l'art. 452-octies c.p. sono state introdotte "circostanze aggravanti" in relazione al fenomeno delle c.d. ecomafie: si applica un aumento (fino a un terzo) della pena prevista per il delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) quando l'associazione è diretta in via esclusiva o concorrente allo scopo di commettere taluno dei nuovi delitti ambientali. Il medesimo aumento si applica alla pena prevista per il delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), quando tale associazione è finalizzata a commettere taluno dei nuovi delitti ambientali ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti, o di servizi pubblici in materia ambientale. Sugli aumenti così determinati è previsto un ulteriore aumento di pena (da un terzo alla metà) se di tali associazioni fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattivita'.

La pena di cui al primo comma e' aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone, la pena e' aumentata fino alla meta'.”

L'art. 452-sexies punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro il reato di pericolo di traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività. Il delitto è commesso da chiunque abusivamente "cede, acquista,

riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona materiale di alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente".

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/01 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 8 DEL MODELLO

Si riporta di seguito uno schema delle sanzioni previste a carico dell'Ente dall'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/01 qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e /o dei Soggetti Sottoposti o di chiunque agisca in nome per conto, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio:

Reato	Sanzione Pecuniara	Sanzione Interdittiva
<p>Emissioni in atmosfera - Violazione dei limiti di emissione o delle prescrizioni stabiliti dalle autorizzazioni (art. 279, D. Lgs. n. 152/2006)</p> <p>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Attività di gestione di rifiuti pericolosi in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a, D. Lgs. n. 152/2006)</p> <p>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Effettuazione di un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, primo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)</p> <p>Bonifica dei siti - Omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o di quelle sotterranee (art. 257, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006)</p> <p>Bonifica dei siti - Omessa comunicazione alle autorità competenti del verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito (art. 257, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006)</p>	<p>Fino a 250 quote</p>	<p>Nessuna</p>

Reato	Sanzione Pecuniara	Sanzione Interdittiva
<p>Norme in materia ambientale - Scarico di acque reflue industriali (...) senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente (art. 137, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006)</p> <p>Norme in materia ambientale - Scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite (...) (art. 137, comma 5, primo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)</p> <p>Norme in materia ambientale - Scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (art. 137, comma 13, D. Lgs. n. 152/2006)</p> <p>Distruzione o deterioramento di <i>habitat</i> all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)</p> <p>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Attività di gestione di rifiuti pericolosi in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. b, D. Lgs. n. 152/2006)</p> <p>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti in assenza di autorizzazione (art. 256, comma 3, primo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)</p> <p>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – Attività di miscelazione di rifiuti in assenza di autorizzazione (art. 256, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006)</p>	<p>Da 150 a 250 quote</p>	<p>Nessuna</p>

Reato	Sanzione Pecuniara	Sanzione Interdittiva
<p>Bonifica dei siti - Omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o di quelle sotterranee provocato da sostanze pericolose (art. 257, comma 2, D. Lgs. n. 152/2006)</p> <p>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)</p> <p>Il riferimento dovrebbe essere a chi “...nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico – fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. “</p> <p>Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006)</p> <p>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 <i>bis</i>, commi 6, 7 - secondo e terzo periodo - 8 - primo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)</p> <p>Tutela dell'ozono - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 – Legge 549/1993)</p>	<p>Da 150 a 250 quote</p>	<p>Nessuna</p>

Reato	Sanzione Pecuniara	Sanzione Interdittiva
<p>Norme in materia ambientale - Scarico di acque reflue industriali(...) senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, comma 2, D. Lgs. n. 152/2006)</p> <p>Norme in materia ambientale - Scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite (...) (art. 137, comma 5, secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)</p> <p>Norme in materia ambientale - Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11, D. Lgs. n. 152/2006)</p> <p>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti, anche in parte pericolosi, in assenza di autorizzazione (art. 256, comma 3, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006)</p>	<p>Da 200 a 300 quote</p>	<p>Per un periodo non superiore a 6 mesi, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9,2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio della attività • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito •il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio •l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, con tributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi •il divieto di pubblicizzare beni o servizi

Reato	Sanzione Pecuniara	Sanzione Interdittiva
<p>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – Inosservanze delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni ovvero carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni (art. 256, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006)</p>	<p>Fino a 125 quote, se si tratta di rifiuti non pericolosi</p> <p>Da 75 a 125 quote, se si tratta di rifiuti pericolosi</p> <p>Da 100 a 150 quote, se si tratta di autorizzazione alla gestione di una discarica di rifiuti pericolosi</p>	<p>Per un periodo non superiore a 6 mesi, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9,2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio della attività • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, con tributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • il divieto di pubblicizzare beni o servizi

Reato	Sanzione Pecuniara	Sanzione Interdittiva
<p>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1, D. lgs. n. 152/2006)</p>	<p>Da 300 a 500 quote</p>	<p>Per un periodo non superiore a 6 mesi, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9,2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio della attività • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, con tributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • il divieto di pubblicizzare beni o servizi <p>Si applica la sanzione della interdizione definitiva se l'ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato</p>

Reato	Sanzione Pecuniara	Sanzione Interdittiva
<p>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 2, D. Lgs. n. 152/2006)</p>	<p>Da 400 a 800 quote</p>	<p>Per un periodo non superiore a 6 mesi, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9,2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio della attività • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, con tributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • il divieto di pubblicizzare beni o servizi <p>Si applica la sanzione della interdizione definitiva se l'ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato</p>
<p>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, comma 8 – secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)</p>	<p>Da 200 a 300 quote</p>	<p>Nessuna</p>

<p>Reato di inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)</p>	<p>Da 250 a 600 quote</p>	<p>Per un periodo non superiore a 12 mesi, le sanzioni interdittive previste all'art. 9,2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio della attività • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • il divieto di pubblicizzare beni o servizi <p>Si applica la sanzione della interdizione definitiva se l'ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato</p>
<p>Reato di Disastro Ambientale (art. 452 quater c.p.)</p>	<p>Da 400 a 800 quote</p>	<p>Per un periodo non superiore a 24 mesi le sanzioni interdittive previste dall'art. 9,2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio della attività • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito

		<ul style="list-style-type: none"> • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • il divieto di pubblicizzare beni o servizi <p>Si applica la sanzione della interdizione definitiva se l'ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato</p>
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)	Da 200 a 500 quote	nessuna
Traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)	Da 250 a 600 quote	nessuna
Delitti associativi aggravati (art. 452 octies c.p.)	Da 300 a 1000 quote	nessuna

C. LE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

In considerazione dell'attività esercitata dalla Società, le attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale (nel seguito, "Attività a rischio reato") devono essere considerate:

- 1) la gestione del ciclo dei rifiuti e, in particolare:
 - a. Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione nel caso di rifiuti pericolosi;
 - b. Attività non consentite di miscelazione rifiuti
Divieto di miscelazione tra rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolo (es. oli con stesso CER ma con caratteristiche di pericolo H differenti).
Divieto inoltre di miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi compresa la diluizione di sostanze pericolose.
 - c. Spedizione di rifiuti costituente traffico illecito transfrontaliero.
Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata senza invio della notifica agli enti interessati, senza il consenso delle autorità competenti o falsificando il consenso, comporti una violazione delle norme comunitarie in materia di recupero o smaltimento rifiuti.
- 2) gli adempimenti nei confronti del Consorzio Nazionale Imballaggi, con particolare riferimento a quelli relativi agli imballaggi e all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
- 3) inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, senza aver provveduto alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente.
Mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242 (relativa al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito).
- 4) come nel caso precedente ma se inquinamento provocato da sostanze pericolose;
- 5) nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, si forniscono false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- 6) l'attuazione di tutte le procedure previste ai fini del controllo della tracciabilità dei rifiuti.

La gestione ambientale all'interno della Società è caratterizzata, inoltre, da un costante rapporto con le autorità competenti alla direzione dei procedimenti autorizzativi, nonché con gli organi di controllo. Ciò comporta l'esposizione della Società al rischio collegato alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione di cui alla Parte Speciale 1.

D. I DESTINATARI ED I COMPORTAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Destinatari della presente Parte Speciale (di seguito i "Destinatari") sono tutti i soggetti (Organo amministrativo e dipendenti) che svolgono, a qualsivoglia titolo, una Attività a rischio reato.

I Destinatari hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In particolare, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- effettuare attività che comportino emissioni in atmosfera in assenza della prescritta autorizzazione;
- effettuare attività che comportino emissioni in atmosfera oltre i valori limite ed al di fuori delle prescrizioni stabilite dalle autorità competenti;
- effettuare attività di smaltimento di rifiuti non in aderenza con i principi di comportamento qui previsti e con le procedure aziendali;
- inoltrare comunicazioni su tali valori alle autorità competenti non rispondenti al vero.

Nell'attività di gestione dei rifiuti, la Società si impegna a garantire che:

- la detenzione, classificazione e conferimento dei rifiuti (pericolosi e non) venga effettuata nel pieno rispetto della normativa ambientale, sia nell'esercizio dell'attività regolamentata che non regolamentata e in modo da poter certificare l'attuazione dei necessari adempimenti agli organismi pubblici preposti ai controlli;
- le procedure aziendali che hanno una rilevanza diretta o indiretta (es. qualificazione delle imprese e comparti qualificati) in tema di smaltimento dei rifiuti, siano sottoposte ad un costante monitoraggio da parte delle funzioni aziendali competenti, al fine di valutare periodicamente l'opportunità di aggiornamenti in ragione di anomalie riscontrate nella relativa attività, a fronte di informazioni ricevute dai Destinatari;
- la scelta dei fornitori venga effettuata nel pieno rispetto delle procedure aziendali, al fine di poter valutare costantemente la sussistenza in capo ai medesimi dei requisiti tecnici e legali per l'esercizio dell'attività agli stessi demandata evitando, altresì, che la selezione si basi esclusivamente su ragioni di ordine economico (al fine di evitare il ricorso ad imprese poco "qualificate" che lavorino sottocosto in virtù dell'utilizzo di metodi illegali);
- sensibilizzare i Destinatari sul grado di rischio di tale attività rispetto a possibili infiltrazioni di organizzazioni criminali (le cd. ecomafie) utilizzando, a tal riguardo, eventuali report redatti da commissioni parlamentari, associazioni ambientaliste, etc. (es. rapporto ecomafia redatto annualmente da Legambiente).

Nella gestione di eventuali rifiuti prodotti da smaltire viene attribuito ai Procuratori il compito di:

- verificare le autorizzazioni dei fornitori cui venga assegnata l'attività di trasporto (in qualità di appaltatori o subappaltatori) e dei siti di destinazione, sia per le operazioni di smaltimento che per le operazioni di recupero;
- compilare in modo corretto e veritiero il registro di carico e scarico ed il formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti);
- verificare la restituzione della copia del formulario di identificazione controfirmato e datato e segnalare al Preposto eventuali anomalie riscontrate nel documento;
- compilare accuratamente il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale;
- vigilare costantemente sulla corretta gestione dei rifiuti segnalando eventuali irregolarità al Preposto (si pensi ad esempio, alla manomissione dei documenti di classificazione, al sospetto di abbandono dei rifiuti da parte del trasportatore in discariche abusive, etc.), affinché la Società ponga in essere le conseguenti azioni di tipo amministrativo e contrattuale oltre che le eventuali azioni di tipo legale dinanzi alle competenti autorità;
- custodire accuratamente in apposito archivio il registro carico e scarico ed i relativi formulari;
- far eseguire, con cadenza annuale, da una società esterna specializzata il livello di emissioni in modo tale da garantire il rispetto delle soglie di legge.

E. IL SISTEMA AMBIENTALE ED I CONTROLLI IN ESSERE PRESSO LA SOCIETA'

La Società ha conformato il proprio Modello ai requisiti di trasparenza e chiarezza, attuando una adeguata separazione delle funzioni e provvedendo, altresì, a diffondere al proprio interno adeguata comunicazione in ordine alle responsabilità nonché alla ripartizione dei ruoli e delle competenze, formalizzando procedure ed attività

Si fa presente che ad oggi la società non è in possesso di certificazioni in materia ambientale.

F. I RESPONSABILI E LE SCHEDE INFORMATIVE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

I Procuratori con poteri in materia di tutela dell'ambiente della Società sono formalmente investiti della funzione di Responsabili Interni per le comunicazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (il/i "**Responsabile/i** Interno/i") nell'ambito della presente Parte Speciale.

I Responsabili Interni:

- divengono i soggetti referenti delle Attività a rischio reato;
- devono portare a conoscenza dell'OdV, nell'ambito delle Attività a rischio reato, le attività più rilevanti e, in particolare:
 - eventuali deviazioni da parte dei Destinatari dalle procedure in materia ambientale;
 - l'esito degli audit ambientali svolti (interni e/o esterni);
 - il rilascio, il rinnovo o il mancato ottenimento di autorizzazioni o certificazioni ambientali;
 - l'esito di eventuali ispezioni svolte dalle autorità competenti (ASL, ARPA, ecc.);
 - gli accadimenti e/o gli eventi in materia ambientale che potrebbero, anche solo potenzialmente, generare una responsabilità, di qualsivoglia tipo, in capo alla Società;
 - le modifiche significative nel sistema di gestione ambientale, nei presidi e/o nei controlli;
 - l'insorgenza di nuove attività che possono costituire un'Attività a rischio reato, laddove non elencata nei paragrafi precedenti;
 - le criticità emerse nel sistema di gestione ambientale.

G. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nell'ambito della presente Parte Speciale, i compiti dell'OdV sono i seguenti:

- A. richiedere tutta la documentazione e tutte le informazioni necessarie ed opportune per l'esecuzione delle verifiche di competenza;
- B. verificare il rispetto delle procedure interne;
- C. esaminare eventuali segnalazioni provenienti dai Responsabili Interni, nonché da qualsiasi dipendente, consulente della Società o anche soggetto terzo;
- D. indicare, nel rispetto di quanto previsto nella Parte Generale del Modello, al Collegio Sindacale, laddove riscontri nella pratica delle carenze, le eventuali necessarie integrazioni.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati ambientali all'Organo Amministrativo ed al Collegio Sindacale.

PARTE SPECIALE 9

**Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare**

A. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-duodecies DEL D. LGS. N. 231/01

Il Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012, che ha recepito la direttiva 2009/52/CE volta a rafforzare la cooperazione tra Stati membri nella lotta contro l'immigrazione illegale, ha ampliato il catalogo dei reati presupposto che possono generare una responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/01.

E' stato, infatti, inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-duodecies rubricato *"Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"*.

Si riporta, nel seguito, l'art. 25-duodecies del D. Lgs. n. 231/01:

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

"In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro".

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 286/98)

"Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale."

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del Codice Penale ¹ sono *"l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro"*.

Il richiamato art. 22, comma 12, del D.Lgs. 286/98 stabilisce che:

"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato".

Di conseguenza, in ragione dei richiami normativi dell'art. 25-duodecies del D. Lgs. n. 231/01, l'ente che ha alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, oppure il cui permesso sia scaduto (e non ne sia stato richiesto il rinnovo entro i termini di legge, revocato o annullato è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000 euro, se i lavoratori occupati sono:

- in numero superiore a tre;

¹L'art. 603-bis del Codice Penale è stato inserito dall'art. 12 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 .

- minori, in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/01 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 9 DEL MODELLO

Si riporta di seguito uno schema delle sanzioni previste a carico dell'Ente dall'art. 25-*duodecies* del D. Lgs. n. 231/01 qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio:

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12- <i>bis</i> del D.Lgs. 286/1998)	Da 100 a 200 quote, entro il limite di Euro 150.000,00	Nessuna

C. LE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività considerate più specificata mente a rischio in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale (nel seguito, "**Attività a rischio reato**") sono ritenute le seguenti

Attività a rischio reato:

1. selezione e assunzione del personale della Società;
2. gestione del personale della Società.

Eventuali integrazioni delle suddette Attività a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV nell'espletamento dei propri compiti, per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa o in conseguenza di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

D. I DESTINATARI ED I COMPORTAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Destinatari della presente Parte Speciale sono gli Amministratori, il Responsabile Risorse Umane, i dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica e, in generale, tutti coloro che svolgono Attività a rischio reato (di seguito i "**Destinatari**").

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- i. evitare di attuare comportamenti che possano anche solo potenzialmente integrare i reati riportati al precedente paragrafo A;
- ii. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali;
- iii. osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste contro l'immigrazione clandestina;
- iv. rispettare il Codice;
- v. evitare l'assunzione o la promessa di assunzione di persone che non siano in regola con il permesso di soggiorno in quanto: privi del permesso, con permesso revocato, con permesso scaduto e del quale non sia stata presentata la domanda di rinnovo;
- vi. evitare di utilizzare intermediari per il reclutamento del personale, ad eccezione delle Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro ai sensi del D.Lgs. 276/2003. In tali casi, è fatto obbligo chiedere a detta Agenzia il rilascio di una dichiarazione di regolarità del lavoratore.

E. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nell'ambito della presente Parte Speciale, i compiti dell'OdV sono i seguenti:

- verifiche sul rispetto delle procedure interne;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti -dal Collegio Sindacale o da qualsiasi dipendente o consulente della Società, nonché disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
- effettuazione di controlli formali e sostanziali delle assunzioni effettuate dalla Società.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

PARTE SPECIALE 10

Delitti Informatici e trattamento Illecito dei Dati

A. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 24-bis DEL D. LGS. N. 231/01

La Legge 48/2008 “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23.11.2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*”, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 24-bis, relativo ai reati informatici.

Rilevano, in particolare, le seguenti fattispecie criminose:

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.

La norma punisce la falsità di un documento informatico e le false dichiarazioni al certificatore di firma elettronica sull'identità o qualità personali proprie o di altri.

L'art. 491-bis c.p. (così come l'art. 640-*quinqüies* c.p.) prevede una fattispecie di reato che si realizza attraverso l'utilizzo di un sistema informatico.

La norma effettua un rinvio alle ipotesi di falsità previste dal Capo III, del Titolo VII, del Libro II del Codice Penale.

A titolo meramente esemplificativo, assumono rilevanza le seguenti condotte:

- la formazione di atti falsi o l'alterazione di atti veri;
- la contraffazione o l'alterazione di certificati o autorizzazioni amministrative;
- la simulazione di copie di atti pubblici o privati o il rilascio di copie di atti in forma legale quando l'originale di tali atti è inesistente;
- la falsa attestazione ad un pubblico ufficiale di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità;
- la formazione di una scrittura privata falsa o l'alterazione di una scrittura privata vera;
- la compilazione di un foglio firmato in bianco con contenuti diversi rispetto a quelli per cui era obbligato o autorizzato.

Si osserva che a seguito della ridefinizione dell'art. 491 *bis* c.p., la tutela del documento informatico è ora ristretta a quello avente finalità probatoria.

Per una definizione completa di ciò che è documento informatico rilevante per il sistema penale, si rinvia al D.Lgs. 82/2005 (Codice della amministrazione digitale) che agli artt. 20 e ss. dettaglia gli effetti giuridici e la rilevanza probatoria del documento informatico formato nel rispetto delle regole tecniche che ne garantisce autore e genuinità di contenuto.

* * *

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

La norma incrimina l'accesso abusivo ad una rete informatica. Le principali situazioni previste dalla norma sono sostanzialmente di due tipologie:

- la prima tipologia di accesso abusivo è rivolta verso un sistema che è interconnesso ad una rete (ad esempio, *internet*) per cui non si possiede alcun tipo di autorizzazione;
- la seconda tipologia di accesso abusivo è quello effettuato ai danni di un sistema del quale si dispone delle credenziali, ma per una funzione differente da quella in cui avviene l'accesso (ad esempio, prelevare dati da una cartella per cui non si ha autorizzazione all'interno di un determinato *server*). Tale ipotesi di illecito si configura normalmente all'interno di una struttura di rete aziendale³⁷.

La condotta si concretizza in qualsiasi tipo di interferenza, resa possibile dallo sviluppo tecnico, nel programma o nella memoria di apparati informatici o telematici “non aperti”, ma garantiti da una chiave di ingresso o altro mezzo di protezione, contro la volontà del titolare dello *ius excludendi*.

Con la norma in esame il Legislatore ha, infatti, inteso tutelare solo i sistemi protetti da misure di sicurezza, finalizzate a salvaguardare la riservatezza dei dati inseriti nel sistema.

L'accesso abusivo si concretizza non appena vengono superate le misure di sicurezza del sistema.

Il reato si realizza anche quando ad una introduzione nel sistema inizialmente consentita fa seguito una permanenza non autorizzata, che si realizza quando il reo vi si mantiene “*contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo*”.

* * *

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni e istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164 a € 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’articolo 617 quater”.

L’art. 615-quater c.p. delinea un reato di pericolo indiretto, in quanto, entrando in possesso abusivamente di codici d’accesso, si presenta il pericolo di commettere un accesso abusivo ad un sistema o si possono diffondere tali codici ad altre persone che, a loro volta, potrebbero accedere abusivamente al sistema.

In ordine alla condotta, la norma contempla due ipotesi alternative:

- la prima riguarda ogni tipo di comportamento che esprima una ingerenza non consentita per superare quelle misure di sicurezza che, per il solo fatto di essere predisposte, rivelano la volontà ostativa del titolare del diritto di esclusione;
- la seconda prende in considerazione l’attività dell’eventuale complice, estendendone la responsabilità anche oltre i consueti limiti del concorso di persone e, quindi, al di là della determinazione, istigazione o rafforzamento del proposito criminoso e per il solo fatto di aver fornito notizie capaci di consentire all’autore la realizzazione della condotta vietata.

L’oggetto del reato è identificato in qualsiasi mezzo che permetta di superare la protezione di un sistema informatico, indipendentemente dalla natura del mezzo.³⁸

³⁷ Si tratta normalmente di dipendenti che tentano di accedere ad un’area dell’azienda – intesa come zona virtuale sul server – senza esservi autorizzati, ad esempio acquisendo l’identità di altri dipendenti carpandone le credenziali (nome utente e password).

³⁸ Può trattarsi di una password, di un codice d’accesso o, semplicemente, di informazioni che consentano di eludere le misure di protezione.

Le condotte punite possono essere molteplici. Nel seguito, si riportano alcuni esempi non esaustivi:

- l'utilizzo non autorizzato di codici d'accesso;
- la diffusione, che si manifesta nel rendere disponibili tali codici d'accesso ad un numero indeterminato di soggetti;
- la comunicazione, che consiste nel rendere disponibili i codici d'accesso ad un numero limitato di soggetti;
- la consegna, che riguarda beni materiali, come un *token* di accesso ad un servizio di *home banking*;
- la comunicazione o la diffusione di istruzioni che permettono di eludere le protezioni di un sistema;
- procurarsi abusivamente il numero seriale di un cellulare e modificarne il codice (clonazione) per realizzare una connessione illecita alla rete di telefonia mobile, che è sistema telematico protetto.

* * *

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329”.

L'art. 615-quinquies c.p. amplia le condotte considerate illecite, dapprima circoscritte in maniera esclusiva al software, anche alle altre “*apparecchiature e dispositivi*”, utilizzati al fine di recare danno ad un sistema informatico o telematico.

Integra il delitto di cui all'art. 615-quinquies c.p. non solo il procurarsi *virus* e *malware* in genere, ma anche la creazione, importazione, etc., di *dongle*, *smart card*, *skimmer* e simili, laddove si prestino ad un utilizzo illecito finalizzato al danneggiamento o alterazione di un sistema informatico, ovvero di dati e programmi in esso racchiusi.

La norma, inoltre, amplia le condotte sanzionabili: mentre con la precedente formulazione per la configurazione del reato era richiesta quantomeno la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, con la nuova dizione appare sanzionabile anche la mera detenzione degli stessi.

All'estensione della norma sotto il profilo oggettivo ha fatto riscontro la riformulazione dell'elemento soggettivo, nei termini del dolo specifico: il fatto è punibile soltanto ove sia commesso “*allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso*

contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento”.

Giova precisare in questa sede che il nuovo testo dell'art.615-*quinquies* c.p. ha un impatto anche sull'applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice della privacy). Come l'art. 615-*quater* c.p., anche l'art. 615-*quinquies* c.p. si può considerare, da un punto di vista tecnico, accessorio rispetto agli artt. 615-*ter*, 635-*bis*, 635-*ter* e 635-*quater* c.p. La detenzione o diffusione di codici di accesso – tecnicamente definiti *account* e costituiti dal nome utente e *password*, (art. 615-*quater* c.p. - o la detenzione o diffusione di programmi (*virus* o *spyware*) o di dispositivi diretti a danneggiare o interrompere un sistema telematico (art. 615-*quinquies* c.p.), di per sé non comportano alcun danneggiamento – sempre da un punto di vista tecnico – se non utilizzati per un accesso abusivo ad un sistema o nella gestione di un'intercettazione di informazioni.

* * *

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.*

Va premesso che per “comunicazione informatica” si intende qualsiasi scambio di dati che avviene tra due o più sistemi informatici: scambio di e-mail, mailing list, forum, newsgroup, chat.

Inoltre, per poter parlare di intercettazione abusiva è necessario poter determinare il numero dei destinatari ai quali la comunicazione è diretta, al fine di distinguere le comunicazioni aventi carattere riservato da quelle aventi carattere pubblico, rispetto alle quali non è ipotizzabile alcuna riservatezza (*siti web*).

L'azione esecutiva del delitto descritto al primo comma consiste nell'intercettare, ovvero impedire totalmente o parzialmente con interruzioni provocate da qualsiasi forma di ingresso nel sistema, o nel dialogo tra sistemi, le comunicazioni con mezzi informatici o telematici.

Nel delitto descritto al secondo comma la condotta si realizza nel rivelare al pubblico (il che esclude, quindi, le comunicazioni personali e riservate) quanto si è appreso con

l'illegitimo inserimento nei canali di comunicazione considerati.

I delitti descritti al primo e al secondo comma della norma in esame sono punibili a querela della persona offesa, a meno che non ricorra taluna delle circostanze indicate al quarto comma dell'art. 617-*quater* c.p., nel qual caso si procede d'ufficio.

* * *

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 *quater*”.*

La condotta rilevante descritta dalla norma si sostanzia nel predisporre strumenti idonei alla intercettazione o anche soltanto all'impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

Il reato di consuma col solo fatto del collocamento degli apparati destinati a realizzare taluna delle condotte incriminate.

* * *

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635³⁹ ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio”.

La norma ha riformulato completamente il previgente art. 635 c.p., che è stato scisso in due distinte ipotesi ora previste, rispettivamente, dall'art. 635-*bis* c.p. e dall'art. 635-*quater* c.p.

Il nuovo art. 635 c.p. è costruito attorno all'ipotesi della condotta di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici altrui, ipotesi che si può comunemente riscontrare, ad esempio, nella diffusione di un *virus*.

La diffusione di un *virus* può essere catalogata tra i reati che provocano un vero e proprio danneggiamento informatico. Il reato rientra tra quelli previsti dall'art. 635-*quater* c.p., che per espresso richiamo normativo può essere commesso proprio mediante le condotte previste dall'art. 635-*bis* c.p.

Il danneggiamento di un dato, la sua cancellazione totale o l'alterazione non avviene solo tramite *virus*. Si tratta di un reato che può essere commesso anche da un utente della rete attraverso i normali comandi del sistema. Tra questi casi, sono noti gli eventi

provocati da dipendenti che distruggono informazioni prima di lasciare il proprio posto di lavoro a seguito di dimissioni o licenziamento.

L'ipotesi è da ritenersi inoltre aggravata laddove il danneggiamento sia commesso con violenza o minaccia, ovvero quando il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il reato è procedibile a querela di parte. Si procede, invece, d'ufficio se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

* * *

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

L'art. 635-ter c.p. sanziona le condotte già precedentemente disciplinate dall'art. 420, 2° comma, c.p. (ora abrogato), ove il delitto era delineato quale attentato a consumazione anticipata, che aveva ad oggetto impianti di pubblica utilità ed le informazioni ivi contenute.

Nonostante le fattispecie descritte dalla Convenzione di Budapest richiedessero l'effettivo danneggiamento del sistema o dei dati, l'attuale norma italiana prevede invece un reato aggravato dall'evento.

L'art. 635-ter c.p. amplia il novero delle condotte punibili: mentre la precedente dizione dell'art. 420 c.p. sanzionava soltanto i danneggiamenti riguardanti i dati contenuti o pertinenti a “*sistemi informatici o telematici di pubblica utilità*”, con la nuova formulazione è sufficiente che i dati siano “*utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico*”.

Sono, pertanto, ricomprese le condotte: a) riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati dagli enti pubblici; b) riguardanti dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (dunque sia pubblici che privati, purché destinati a soddisfare un interesse di natura pubblica).

³⁹Si tratta dell'ipotesi in cui la condotta avvenga con violenza alla persona o con minaccia.

L'ipotesi è da ritenersi inoltre aggravata laddove il danneggiamento sia commesso con violenza o minaccia, ovvero quando il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Un'ipotesi esemplificativa di questo reato può essere rinvenuta nel fatto di chi si introduce abusivamente in una centrale telefonica gestita da un sistema informatico. La gestione della telefonia su rete fissa è, infatti, un servizio di pubblico interesse.

Il fatto incriminato sussiste anche in assenza di qualunque effettivo deterioramento o soppressione dei dati. La fattispecie, infatti, è ritagliata su un tipico reato di pericolo, nel quale vi è anticipazione della soglia di punibilità. L'effettiva distruzione, deterioramento, cancellazione o alterazione è invece contemplata come circostanza aggravante (art. 635-ter, 2° comma, c.p.).

* * *

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Il danneggiamento di sistemi informatici o telematici non di pubblica utilità ha mantenuto la caratteristica di reato di evento: si richiede espressamente che il sistema venga danneggiato, reso in tutto o in parte inservibile, ovvero ne venga compromesso gravemente il funzionamento.

La condotta è integrata laddove il danneggiamento del sistema sia cagionato:

- a) mediante distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi; oppure
- b) mediante l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

Per la realizzazione della fattispecie criminosa è sufficiente la prova che la condotta abbia alterato, gravemente, il funzionamento del sistema.

La distinzione tra il danneggiamento di dati e il danneggiamento del sistema è legata alle conseguenze che la condotta assume: laddove la soppressione o l’alterazione di dati, informazioni e programmi renda inservibile, o quantomeno ostacoli gravemente il funzionamento del sistema, ricorrerà la più grave fattispecie del danneggiamento di sistemi informatici o telematici, prevista appunto dall’art. 635-quater c.p.

L’ipotesi è da ritenersi inoltre aggravata laddove il danneggiamento sia commesso con violenza o minaccia, ovvero quando il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

* * *

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

“Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

L'art. 635-*quinqüies* c.p. riprende il “vecchio” reato di attentato ai sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Sono state estese le condotte punibili, prevedendo che il fatto possa essere diretto non soltanto a danneggiare o a distruggere il sistema, ma anche a renderlo inservibile, ovvero a ostacolarne gravemente il funzionamento.

L'ipotesi disciplinata dall'art. 635-*quinqüies* c.p. configura un reato a consumazione anticipata, che non richiede la consumazione dell'evento di danneggiamento.

L'effettivo danneggiamento del sistema, la sua distruzione, o il fatto che venga reso in tutto o in parte inservibile, costituisce circostanza aggravante, che aumenta significativamente la sanzione.

Non è prevista come circostanza aggravante il fatto che il sistema venga gravemente ostacolato.

Mentre per l'art. 635-*ter* c.p., per la sussistenza del reato è sufficiente che i dati, i programmi informatici siano utilizzati dagli enti pubblici o ad essi pertinenti, il delitto di cui all'art. 635-*quinqüies* c.p. sussiste soltanto laddove i sistemi, oltre ad essere utilizzati dagli enti pubblici, siano di pubblica utilità.

L'ipotesi è da ritenersi inoltre aggravata laddove il danneggiamento sia commesso con violenza o minaccia, ovvero quando il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/01 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 10 DEL MODELLO

Si riporta di seguito uno schema delle sanzioni previste a carico dell'Ente dall'art. 24-*bis* del D. Lgs. n. 231/01 qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio:

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491- <i>bis</i> c.p.)	Sino a 400 quote	Per un periodo non superiore a 24 mesi, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi. Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

<p>Accesso abusivo ad un sistema informativo o telematico (art. 615-ter c.p.)</p>	<p>Da 100 a 500 quote</p>	<p>Per un periodo non superiore a 24 mesi</p> <p>Interdizione dall'esercizio dell'attività.</p> <p>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.</p> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)</p>	<p>Sino a 300 quote</p>	<p>Per un periodo non superiore a 24 mesi</p> <p>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.</p> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)</p>	<p>Sino a 300 quote</p>	<p>Per un periodo non superiore a 24 mesi</p> <p>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.</p> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)</p>	<p>Da 100 a 500 quote</p>	<p>Per un periodo non superiore a 24 mesi</p> <p>Interdizione dall'esercizio dell'attività.</p> <p>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.</p> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)</p>	<p>Da 100 a 500 quote</p>	<p>Per un periodo non superiore a 24 mesi</p> <p>Interdizione dall'esercizio dell'attività.</p> <p>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.</p> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635- <i>bis</i> c.p.)	Da 100 a 500 quote	Per un periodo non superiore a 24 mesi Interdizione dall'esercizio dell'attività. Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635- <i>ter</i> c.p.)	Da 100 a 500 quote	Per un periodo non superiore a 24 mesi Interdizione dall'esercizio dell'attività. Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. Divieto di pubblicizzare beni o servizi
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635- <i>quater</i> c.p.)	Da 100 a 500 quote	Per un periodo non superiore a 24 mesi Interdizione dall'esercizio dell'attività. Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635- <i>quinquies</i> c.p.)	Da 100 a 500 quote	Per un periodo non superiore a 24 mesi Interdizione dall'esercizio dell'attività. Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640- <i>quinquies</i> c.p.)	Sino a 400 quote	Per un periodo non superiore a 24 mesi Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni

		<p>di un pubblico servizio.</p> <p>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.</p> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
--	--	---

C. LE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Nonostante la Società non operi direttamente nel settore economico e professionale dell'informatica e della telematica, sussiste un rischio di accadimento delle fattispecie illecite indicate, con riferimento alle attività di gestione ed utilizzo di programmi e sistemi informatici nell'ambito delle attività aziendali.

In particolare, le attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale (nel seguito, "**Attività a rischio reato**") devono essere considerate le seguenti:

1. accesso, tramite internet, ad altri sistemi informatici protetti o meno da sistemi di sicurezza;
2. trasmissione di dati in via informatica a soggetti pubblici, ad esempio all'Agenzia delle Entrate o agli Enti previdenziali o assicurativi, o comunque la elaborazione e la trasmissione di documenti aventi efficacia probatoria;
3. acquisto di software.

Sussiste inoltre il rischio collegato alla astratta commercializzazione di beni prodotti in violazione del know how o della proprietà industriale di terzi.

Eventuali integrazioni delle suddette Attività a rischio reato potranno essere proposte all'Organo Amministrativo dall'OdV nell'espletamento dei propri compiti, per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa o in conseguenza di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

E' opportuno precisare che la Società ha esternalizzato, in forza di apposito contratto di servizi sottoscritto con altre società del Gruppo, talune delle Attività a rischio reato.

Le policy e le procedure applicate in materia sono, dunque, anche quelle già in vigore presso altre società del Gruppo. In ogni caso, è doveroso sottolineare che anche tali società hanno adottato il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto.

D. I DESTINATARI ED I COMPORTAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Destinatari della presente parte speciale (di seguito i “**Destinatari**”) sono tutti i soggetti apicali, dipendenti e collaboratori anche esterni che per conto della società svolgono attività implicanti l'utilizzo di strumenti informatici, trattandosi di reati comuni.

Tutti i soggetti individuati al presente paragrafo dovranno adeguarsi alle prassi operative e alle regole di condotta predisposte al fine di prevenire i reati di cui si tratta.

I Destinatari hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate, agendo nel rispetto del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679.

I medesimi hanno l'obbligo di:

- i. attuare delle condotte che, anche solo in astratto o in via potenziale, possano costituire reato ai sensi dell'art. 24-*bis* del D. Lgs. n. 231/01;
- ii. non accedere nei programmi o nella memoria di apparati informatici o telematici, protetti da chiavi di ingresso o altri mezzi di protezione, di terzi;
- iii. non cedere a terzi i propri codici di accesso ai Sistemi Informatici o utilizzare codici di accesso non autorizzati;
- iv. non procurarsi o introdurre nei Sistemi Informatici virus o malware, nonché programmi o informazioni atti a provocare l'interruzione, il deterioramento o il danneggiamento del Sistema Informatico o dei dati in esso contenuti;
- v. non procurarsi o introdurre nei sistemi informatici utilizzati da enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione virus o malware, nonché programmi o informazioni atti a provocare l'interruzione, il deterioramento o il danneggiamento dei relativi sistemi informatici o dei dati in essi contenuti;
- vi. non intercettare, impedire totalmente o parzialmente con qualsiasi forma di ingresso nel Sistema Informatico le comunicazioni; rivelare al pubblico quanto si è appreso con l'illegittimo inserimento nei canali di comunicazione;
- vii. non predisporre strumenti idonei alla intercettazione o anche soltanto all'impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche;
- viii. non consentire l'accesso ai locali dei server a persone non autorizzate;
- ix. non connettersi, senza esplicita autorizzazione giustificata da ragioni di servizio, consultare, effettuare operazioni di download a/da siti web che siano da considerarsi illeciti alla luce delle disposizioni organizzative interne (quali, a titolo esemplificativo, siti che presentano contenuti contrari alla morale, alla libertà di culto, all'ordine pubblico, che comportino la violazione della privacy di persone fisiche e/o giuridiche, che promuovono o appoggiano movimenti terroristici o sovversivi, che violano le norme dettate in materia di copyright e di proprietà intellettuale, ecc.);
- x. non modificare le configurazioni standard di software ed hardware o di collegamento degli Strumenti Informatici a rete di connessione pubblica o privata mediante strumenti (quali, linee telefoniche o apparecchiature wireless) di qualsiasi genere;
- xi. non aggirare le regole di sicurezza informatica installate ed applicate agli Strumenti Informatici e telematici aziendali.

E. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale ritenuta rilevante ai fini della prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

Inoltre all'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente segnalata ogni notizia o evidenza relativa all'utilizzo dei sistemi informatici aziendali e di terzi effettuato in violazione delle norme aziendali o legali.

L'Organismo di Vigilanza dovrà attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna Attività a rischio reato, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

A tal fine, tutti i membri della Società saranno tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni notizia o evidenza riguardante l'utilizzo dei sistemi informatici effettuato in violazione delle norme aziendali o legali nonché riguardanti la violazione di diritti di proprietà industriale di terzi.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo nella materia che precede all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale.

PARTE SPECIALE 11

Reati tributari

A. FATTISPECIE DI REATO E RELATIVE SANZIONI

Nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019 è stata pubblicata la Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha convertito con emendamenti il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*".

la norma è entrata in vigore a decorrere dal 25/12/2019 pertanto la nuova fattispecie si applicherà soltanto ai reati commessi dopo tale data. Tra le novità principali contenute nella Legge ci sono gli aumenti delle pene per le frodi fiscali, soprattutto per il reato di [false fatturazioni](#).

Nei confronti di chi emette fatture false le pene sono aumentate da un minimo di quattro anni a un massimo di otto anni di reclusione per i grandi evasori. Viene così modificato l'art.2 Dlgs n. 74/2000, che prevedeva pene da un minimo di un anno e sei mesi a un massimo di sei anni di reclusione per "chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi".

Viene mantenuto il precedente limite minimo di pena, di un anno e sei mesi di reclusione, se gli importi fittizi rimangono al di sotto dei 100 mila euro. Queste sono le sanzioni per le persone fisiche. Con il Decreto fiscale vengono inasprite anche quelle per le persone giuridiche.

Specificamente, il nuovo art. 25-quinquiesdecies, prevede che «in relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote».

L'art. 25 quinquiesdecies d.lgs. n. 231/2001 estende la responsabilità amministrativa degli enti, oltre che ai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2), anche a quelli di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10) e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

L'importo di una quota è previsto tra un valore minimo di 258 euro e un massimo di 1.549 euro, che viene stabilito in base le condizioni economiche e patrimoniali dell'impresa, per assicurare l'efficacia della sanzione. Quindi se si applica la quota massima, moltiplicandola per cinquecento si arriva a 774.500 euro di sanzione pecuniaria.

All'ente potranno inoltre essere applicate le seguenti sanzioni interdittive:

- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

B. AZIONI INTRAPRESE DALLA SOCIETA'

Sul piano della condotta la società ha implementato un sistema di controlli e di responsabilità attraverso la proceduralizzazione dei cicli economici attivi e passivi al fine di prevenire la commissione le seguenti ipotesi di reato eventualmente commesse attraverso:

1. l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti relativi all'Iva, cui consegue la diminuzione di risorse del bilancio dell'Unione;
2. la mancata comunicazione di un'informazione relativa all'Iva in violazione di un obbligo specifico, cui consegue lo stesso effetto;
3. la presentazione di dichiarazioni esatte relative all'Iva per dissimulare in maniera fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi dell'Iva.

C. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nell'ambito della presente Parte Speciale, i compiti dell'OdV sono i seguenti:

- a) richiedere tutta la documentazione e tutte le informazioni necessarie ed opportune per l'esecuzione delle verifiche di competenza;
- b) verificare periodicamente il rispetto delle procedure interne;
- c) esaminare eventuali segnalazioni provenienti dai Responsabili Interni, nonché da qualsiasi dipendente o consulente della Società;

L'OdV riporta i risultati della propria attività di vigilanza e controllo all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale, ciò anche alla luce di quanto contemplato nella parte generale del Modello.

PARTE SPECIALE 12

reati di istigazione al razzismo ed alla xenofobia

A. FATTISPECIE DI REATO E RELATIVE SANZIONI

In attuazione della Decisione Quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia la Legge Europea 2017 ha disposto l'aggiunta al corpo normativo del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 di un nuovo art. 25-terdecies, in materia di lotta al razzismo e alla xenofobia.

I nuovi reati-presupposto sono quelli previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, così come modificato dalla stessa Legge Europea, ai sensi del quale: "si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232".

Il primo comma dell'articolo 25 prevede che, in caso di commissione dei reati di cui sopra, all'ente sia irrogata una sanzione per quote per un controvalore da 51.600 euro a 1.239.200 euro. Alla sanzione pecuniaria, si possono poi aggiungere le sanzioni interdittive.

All'ultimo comma, la nuova disposizione normativa prevede, come ipotesi aggravata, che se l'ente o la sua organizzazione sono stabilmente utilizzati allo scopo, unico o prevalente, di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui sopra si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

B. AZIONI INTRAPRESE DALLA SOCIETA'

La probabilità di accadimento dei suddetti reati è considerata remota dalla società poiché:

- la propaganda politica e le forme di discriminazione religiosa e razziale sono assolutamente vietate e condannate dalle disposizioni del Codice Etico, oltre che dai principi che informano il Modello Organizzativo;
- lo scopo di generare un vantaggio a favore della società non appare consequenziale ad attività di propaganda ovvero di istigazione o di incitamento ai crimini di genocidio o contro l'umanità esercitate dai soggetti sottoposti al Modello Organizzativo, pur non potendosi escludere a priori condotte illecite che possano integrare queste fattispecie di reato.

La società individua pertanto al proprio interno come marginalmente sensibili nell'ambito del reato in epigrafe le seguenti attività:

- le donazioni, altre liberalità, la pubblicità e le sponsorizzazioni nell'ambito delle quali potrebbero insorgere rapporti con organizzazioni finalizzate a perseguire gli scopi sanzionati dall'art. 604-bis, comma ter, c.p. quali ad esempio la sponsorizzazione di eventi finalizzati alla propaganda, all'istigazione o all'incitamento alla commissione di crimini di guerra o contro l'umanità;
- le attività di comunicazione condotte da testate editoriali, radiotelevisive e siti web, sotto la responsabilità propria e di terzi, quali ad esempio la predisposizione del

materiale pubblicitario e promozionale, compresa la realizzazione di messaggi pubblicitari, di immagini e filmati ai fini istituzionali e promozionali divulgate tramite Internet e qualsiasi altro mezzo e canale di comunicazione: il rischio inerente è quello di concorso nell'illecito di chi posta opinioni criminose su proprie piattaforme gestite direttamente e/o da terzi;

- l'affitto di locali e spazi aziendali a privati, organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi scopo di propaganda politica.

C. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nell'ambito della presente Parte Speciale, i compiti dell'OdV sono i seguenti:

- a) richiedere tutta la documentazione e tutte le informazioni necessarie ed opportune per l'esecuzione delle verifiche di competenza;
- b) verificare periodicamente il rispetto delle procedure interne;
- c) esaminare eventuali segnalazioni provenienti dai Responsabili Interni, nonché da qualsiasi dipendente o consulente della Società;

L'OdV riporta i risultati della propria attività di vigilanza e controllo all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale, ciò anche alla luce di quanto contemplato nella parte generale del Modello.

PARTE SPECIALE 13

disposizioni in materia di whistleblowing

A. FATTISPECIE RILEVANTI E RELATIVE SANZIONI

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la L. 179/2017 recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” (cd. “*Legge sul Whistleblowing*”).

Il “*Whistleblowing*” è un istituto di origine anglosassone, finalizzato a regolamentare e facilitare il processo di segnalazione di illeciti o di altre irregolarità di cui il soggetto segnalante (cd. “*whistleblower*”) sia venuto a conoscenza e che prevede, per quest’ultimo, significative forme di tutela.

L’approvazione definitiva della Legge 179/2017 ha segnato una svolta non indifferente per una diffusione più pervasiva dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni con riguardo al settore privato.

La novellata normativa prevede difatti rilevanti modifiche al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ed introduce specifiche disposizioni che disciplinano eventuali violazioni dei Modelli di Organizzazione e da questo previsti, estendendo di fatto l’ambito di applicazione soggettiva dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni.

Sul punto, la Legge 179/2017 ha previsto due importanti tutele per il segnalante:

- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, la nullità del mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria.

Importante, altresì, è la modalità con cui il legislatore ha inteso disciplinare la ripartizione dell’onere della prova in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione.

Spetterà infatti al datore di lavoro dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione.

B. AZIONI INTRAPRESE DALLA SOCIETA’

L’approvazione della Legge 179/2017 ha dunque sancito l’allargamento della platea di soggetti obbligati a dotarsi di un sistema di *whistleblowing* inserendo dopo il comma 2 dell’art. 6 del D.lgs 231/01, i commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*, ai sensi dei quali i MOG previsti nell’ambito della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, dovranno da ora prevedere tra l’altro:

- uno o più canali che consentano a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o dirigano l'ente di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge.

In merito all'argomento in questione la società, in aderenza agli obblighi imposti dalla normativa, ha sviluppato due appositi canali di seguito specificati, dedicati alla comunicazione in oggetto, che consentano nel pieno rispetto delle tutele personali, la segnalazione di atti o fatti illeciti oltre che di altre irregolarità.

- **odv@eurenergy.it**
- **eurenergysrl.odv@pec.it**

C. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nell'ambito della presente Parte Speciale, i compiti dell'OdV sono i seguenti:

- a) richiedere tutta la documentazione e tutte le informazioni necessarie ed opportune per l'esecuzione delle verifiche di competenza;
- b) verificare periodicamente il rispetto delle procedure interne;
- c) esaminare eventuali segnalazioni provenienti dai Responsabili Interni, nonché da qualsiasi dipendente o consulente della Società;

L'OdV riporta i risultati della propria attività di vigilanza e controllo all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale, ciò anche alla luce di quanto contemplato nella parte generale del Modello.